



Oggetto: Pratica SUAP n. 09598330968-14042021-1507 finalizzata all'ottenimento di "Permesso di costruire con contestuale Variante urbanistica ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i. – Art. 17bis, co. 4 – Realizzazione di un nuovo insediamento produttivo" – Amazon Italia Transport S.r.l.

Verbale delle riunioni della Conferenza di Servizi per la valutazione delle osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione della Variante, ai sensi della lettera e), comma 4 , art. 17 bis L.R. n. 56/77 e s.m.i. e schema k, allegato 1, DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Premesso che:

- in data 07/06/2021 e 02/07/2021 si sono tenute – in modalità telematica - la prima e la seconda riunione della Conferenza di Servizi decisoria del procedimento di cui all'oggetto, di cui, l'ultima, ha dato mandato al Comune in merito alla pubblicazione della Variante;
- con D.D. n. 446 del 30/07/2021 è stata determinata l'esclusione dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, della Variante Semplificata ex art. 17bis della L.R. 56/77 connessa con la proposta di realizzazione del un nuovo insediamento produttivo di che trattasi;
- dal 11/08/2021 al 26/08/2021 l'Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione della Variante Urbanistica e del progetto dell'intervento comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza e degli esiti della fase di verifica sul sito informatico dell'Ente, con la possibilità di presentare osservazioni nei 15 gg. successivi e specificamente dal 27/08/2021 al 10/09/2021;
- in data 15/09/2021 il SUAP ha trasmesso agli Enti e ai Gestori partecipanti alla C.d.S., le 11 osservazioni pervenute, come di seguito elencate ed allegate al presente verbale, per l'espressione del proprio parere in merito:

N.	Data	Protocollo	Nominativi
1	10/09/2021	28417	PRO NATURA PIEMONTE
2	10/09/2021	28426	D'URSO PIERO
3	10/09/2021	28427	D'URSO PIERO
4	10/09/2021	28428	D'URSO PIERO
5	10/09/2021	28429	D'URSO PIERO
6	10/09/2021	28430	SURIANI ANDREA DI SALVO LUCA LODI ELIO MIOTTO CLAUDIO D'URSO PIERO
7	10/09/2021	28433	DI SALVO LUCA SURIANI ANDREA LODI ELIO MIOTTO CLAUDIO D'URSO PIERO
8	10/09/2021	28434	MADONNA GIOVANNI
9	13/09/2021	28488	LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
10	13/09/2021	28538	SURIANI ANDREA MIOTTO CLAUDIO
11	13/09/2021	28643	FORUM NAZIONALE SALVIAMO IL PAESAGGIO DIFENDIAMO I TERRITORI COMITATO PER IL TORINESE

- in data 21/09/2021 è stata convocata la C.d.S. per la valutazione delle osservazioni pervenute, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4 lett. e) della LUR;
- in data 28/10/2021 è stata trasmessa agli Enti e ai Gestori di pubblici servizi partecipanti alla C.d.S. la Proposta di controdeduzioni del Comune alle osservazioni pervenute;
- in data 04/10/2021 e 11/10/2021 si sono svolte – in modalità telematica - le due riunioni della C.d.S. decisoria in merito alle osservazioni ricevute, di cui, il presente verbale ne registra i lavori;

Alla conferenza sono state invitate le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

- Comune di Orbassano (Amministrazione procedente);
- Regione Piemonte;
- Città Metropolitana di Torino;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

- Azienda Sanitaria Locale ASLTO3;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino;
- Ente per la gestione delle aree dei Parchi Reali;
- Comune di Rivalta di Torino;
- Comune di Beinasco;

sono stati invitati, altresì, i seguenti Soggetti gestori di beni e servizi pubblici:

- Società Metropolitana Acque Torino SpA;
- E-Distribuzione SpA;
- ATIVA SpA;
- Consorzio della Bealera di Orbassano;
- COVAR 14.
- Telecom Italia SpA;
- Italgas Reti SpA;

ed, inoltre, sono stati invitati i rappresentanti del Soggetto Proponente Amazon Italia Transport Srl.

Riunione del 04/10/2021

Dopo le introduzioni di rito, il Segretario della Conferenza procede a verificare la presenza delle Amministrazioni e dei Gestori di pubblici servizi invitati a partecipare ai lavori e i relativi rappresentanti con diritto di intervento, la presenza di soggetti a supporto dei partecipanti con diritto di intervento e la presenza di eventuali altri soggetti con la sola facoltà di audizione dei lavori.

A seguito della verifica risultano presenti le seguenti Amministrazioni/Gestori con diritto di intervento:

Amministrazione / Gestore

- Comune di Orbassano

Rappresentante

Arch. Lorenzo De Cristofaro (Pres.)
coadiuvato dal Dott. Braggion
(SUAP), Arch. Antonella Barretta
(Urbanistica), Geom. Maurizio

- Regione Piemonte - Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord Ovest
- Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Edilizia Territorio e Viabilità - Direzione Territorio e Trasporti
- Consorzio Bealera di Orbassano
- COVAR 14

Maiolo (Edilizia)

Arch. Alessandro Mola coadiuvato dal Geom. Mauro Collino

Arch. Claudio Schiari coadiuvato dal Geom. Luciano Viotto

Geom. Clemente Topino

Arch. Silvia Tonin (ore 10:29)

Risulta, altresì presente il Dott. Marco Diato, Dirigente del II Settore del Comune di Orbassano e Autorità Competente per la VAS coadiuvato dall'Ing. Chiara Mussino e dal Geom. Marco Gullone.

Per conto del soggetto proponente, risultano presenti i Sigg. Dott. Giulio Dellatorre, Ing. Claudia Calabrò, Arch. Alessandro Marino, Arch. Pasqualino Carbone, Ing. Francesco Petrolo;

Risultano altresì presenti in qualità di uditori:

Soggetto

Partecipante

Sindaco di Orbassano

Cinzia Maria Bosso

Presidente del Consiglio comunale di Orbassano

Eugenio Gambetta

Assessore del Comune di Orbassano

Gianfranco Fiora

Assessore del Comune di Orbassano

Ettore Puglisi

Consigliere comunale di Orbassano

Luca Di Salvo

Consigliere comunale di Orbassano

Paolo Marocco

Consigliere comunale di Orbassano

Andrea Suriani

Consigliere comunale di Orbassano

Angelo Intino

GIMAR S.r.l.

Rocco Francesco

Cittadina

Rosalba Nicosia (ore 10:29)

come risultante dalla videoregistrazione dei lavori.

Verificate le presenze, il Presidente della Conferenza di Servizi, dopo un breve riepilogo dei

passaggi del procedimento finora attuati (riportati in premessa), apre i lavori della C.d.S.

Nell'ambito della presente fase della Conferenza (connessa alla valutazione delle Osservazioni) sono pervenuti i seguenti pareri/comunicazioni da parte degli Enti intervenuti che si riportano in sintesi e vengono allegati al presente Verbale a farne parte integrante e sostanziale:

- **nota prot. 31552/2021 del 02/10/2021 dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale** a firma della Dirigente Dott. Ivana Bottazzi con la quale si comunica che l'Agenzia, *"(...) avendo già espresso il proprio contributo tecnico in quanto Soggetto Competente Ambientale, non parteciperà alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi poichè lo strumento urbanistico è stato escluso (in sede di prima seduta) dalla fase di valutazione di VAS. Arpa non ha pertanto più alcun ruolo nelle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, come disciplinato dalla D.G.R- 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (schema k).*

- **nota prot. 31293/2021 del 30/09/2021 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate** a firma del Dirigente Ing. Salvatore Scifo con la quale si comunica *"(...) di avere fornito il proprio contributo con prot. 75678 del 29/06/2021 e ritenendo pertanto conclusi gli adempimenti di competenza di cui alla lett. "k. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti semplificate al PRG art. 17 bis" della DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016";*

- **nota N.0031462/2021 del 01/10/2021 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera** a firma del Dirigente Dott. Guglielmo Filippini con la quale si evidenzia l'alto valore ecosistemico della rampa di risalita dei pesci, in quanto andrebbe a ripristinare la continuità ecologica longitudinale di quel tratto di alveo del Torrente Sangone, recuperando la naturalità dell'alveo e delle sponde del torrente. (cfr. parere integrale, allegato al presente).

Il Presidente della C.d.S. propone di proseguire, con l'assenso dei presenti, alla lettura della sintesi delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni come elaborate e proposte dal Comune.

Al fine di non sovrapporre le competenze specifiche si darà corso alla lettura delle controdeduzioni per quanto riguarda le osservazioni inerenti agli aspetti prettamente urbanistici e di SUAP, demandando al Dirigente/Autorità competente per la VAS la disamina delle stesse per quanto riguarda gli aspetti ambientali e di VAS. Si allega al presente verbale la Proposta di Controdeduzioni del Comune che risulta essere stata riportata agli intervenuti in tutti i suoi aspetti più salienti.

A questo punto il Presidente lascia la parola a chi intenda intervenire per considerazioni, pareri e richieste.

La **Regione Piemonte** [Arch. Mola Alessandro]: in qualità di Dirigente del Settore Copianificazione Urbanistica Settore Nord Ovest, sottolinea – in ordine all’ossequio dei disposti normativi in materia di sviluppo della conferenza dei servizi - l’opportunità di confermare la già ipotizzata seconda seduta della C.d.S. ciò anche al fine di affinare la disamina delle osservazioni e fare pervenire il proprio parere.

Nel prendere atto dell'articolata e completa trattazione degli argomenti da parte dell'A.C. nell’ambito dell’elaborato “proposta di controdeduzioni”, che sicuramente agevola la C.d.S. anche supplendo ad una carenza normativa che non contempla il fatto che alcune osservazioni potrebbero rivestire una valutazione di ordine politico, (che la C.d.S in quanto organo tecnico, non è tenuta a dare), rammenta che per tali specifici aspetti sarà il Consiglio Comunale a dare l'assenso finale e definitivo di tutto il procedimento. Evidenzia che il documento controdeduttivo è stato molto articolato e dunque pare rispettoso per coloro che hanno proposto le osservazioni evitando riscontri eccessivamente generici. In qualità di Ente Regionale sottolinea che l'OTC è il soggetto competente in materia di VAS e in tal senso, pur supportato dai pareri di competenza degli Enti, unico soggetto titolato ad emettere la decisione finale in materia di esclusione o assoggettamento a VAS. Non avendo null'altro da riferire, fatti salvi gli approfondimenti da condividere nella prossima seduta, chiude il suo intervento passando la parola al Geom. Collino che non aggiunge altro a quanto detto.

A questo punto interviene la **Città Metropolitana di Torino** nella persona dell'Arch. Claudio Schiari in qualità di Dirigente del Dipartimento Edilizia Territorio e Viabilità - Direzione Territorio e Trasporti, il quale ritiene che siano state analizzate compiutamente tutte le osservazioni in base anche ai pareri che sono stati rilasciati a suo tempo dai diversi dipartimenti che hanno partecipato ai lavori. Comunica che si procederà ad effettuare ulteriori controlli con gli uffici i cui esiti saranno riferiti nella prossima riunione.

Il Presidente non riscontrando ulteriori interventi, chiude la seduta aggiornando la C.d.S. al giorno 11/10 c.a. per raccogliere i pareri conclusivi sulle osservazioni e la proposta di controdeduzioni del Comune.

Riunione dell'11/10/2021

Il Presidente della Conferenza di Servizi procede a verificare la presenza delle Amministrazioni e dei Gestori di pubblici servizi invitati a partecipare ai lavori e i relativi rappresentanti con diritto di intervento, la presenza di soggetti a supporto dei partecipanti con diritto di intervento e la presenza di eventuali altri soggetti con la sola facoltà di audizione dei lavori.

A seguito della verifica risultano presenti le seguenti Amministrazioni/Gestori con diritto di intervento:

Amministrazione / Gestore

- Comune di Orbassano
- Regione Piemonte - Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord Ovest
- Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Edilizia Territorio e Viabilità - Direzione Territorio e Trasporti
- Consorzio Bealera di Orbassano
- COVAR 14

Rappresentante

Arch. Lorenzo De Cristofaro (Pres.)
coadiuvato dall'Arch. Antonella Barretta (Urbanistica), e dal Geom. Maurizio Maiolo (Edilizia)

Arch. Alessandro Mola coadiuvato dal Geom. Mauro Collino

Arch. Claudio Schiari coadiuvato dal Geom. Luciano Viotto

Geom. Clemente Topino

Arch. Silvia Tonin (ore 10:30)

Risulta, altresì, presente il Dott. Marco Diato, Dirigente del II Settore del Comune di Orbassano e Autorità Competente per la VAS.

Per conto del soggetto proponente, risultano presenti i Sigg. Dott. Giulio Dellatorre, Ing. Claudia Calabrò, Arch. Alessandro Marino, Arch. Pasqualino Carbone, Ing. Francesco Petrolo.

Risultano altresì presenti in qualità di uditori:

Soggetto

Sindaco di Orbassano

Presidente del Consiglio comunale di Orbassano

Assessore del Comune di Orbassano

Assessore del Comune di Orbassano

Consigliere comunale di Orbassano

Consigliere comunale di Orbassano

Consigliere comunale di Orbassano

Consigliere comunale di Orbassano

Forum salviamo il Paesaggio comitato di Torino

GIMAR S.r.l.

come risultante dalla videoregistrazione dei lavori.

Partecipante

Cinzia Maria Bosso

Eugenio Gambetta

Gianfranco Fiora

Ettore Puglisi

Luca Di Salvo

Paolo Marocco

Andrea Suriani

Angelo Intino

Massimo Mortarino

Rocco Francesco

Il Presidente dopo un breve riassunto dei lavori della precedente riunione, comunica alla C.d.S. che la Regione Piemonte ha anticipato il suo parere con nota trasmessa al protocollo dell'Ente in data 08/10/2021 al n. 32438/2021 che viene illustrato nell'intervento del Dirigente Arch. Alessandro Mola del settore Copianificazione Urbanistica Settore Nord Ovest a cui viene data la parola.

La **Regione Piemonte**, ritiene la Proposta di controdeduzioni prodotte dalla A.C. *“esaurienti, motivate e, per quanto di stretta competenza regionale, condivisibili”* e fornisce, per quanto di competenza, il proprio assenso ai sensi del comma 4, lett. e) dell'art. 17 bis della LR 56/1977 facendo salva la specifica competenza del Consiglio Comunale che si esprimerà ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 4, lett. f) e in ossequio all'articolo 42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 267/2000, formulando le seguenti precisazioni, che si riportano integralmente:

“(...) - con riferimento ai frequenti richiami alle valutazioni effettuate dagli organi regionali e dall'ARPA in ordine al procedimento di VAS, si rammenta che il procedimento in argomento demanda comunque in maniera esclusiva all'autorità competente comunale la competenza ad esprimere il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12 comma 4 del D.LGS. 152/2006;

- per quanto riguarda la “dimostrazione di assenza di aree idonee” (in particolare in relazione al sottotema 1.6) è da sottolineare che, con riferimento alla C.P.G.R. 21/2/2019, n. 2/AMB, “la sussistenza dei presupposti ... deve essere verificata dal responsabile del procedimento prima della convocazione della conferenza di servizi”, definendo quindi la specifica competenza in argomento; tale circostanza è stata comunque più volte dichiarata nel procedimento;

- in merito alla tipologia di procedimento amministrativo per l'approvazione delle trasformazioni richieste dal proponente e alla tipologia di strumento urbanistico, la C.P.G.R. 21/2/2019, n. 2/AMB (cap. 2) evidenzia la discrezionalità dell'A.C in merito alla soluzione che ritiene più opportuna, ferma restando la legittimità del procedimento effettuato e oggetto della presente nota;

- al riguardo delle considerazioni espresse dall'osservazione di Pro Natura (cap. 3 Rilievi sul PPR) riguardanti le valutazioni fatte dal settore scrivente sulla compatibilità dell'intervento con gli indirizzi e/o prescrizioni del PPR, si precisa che esse fanno riferimento alle disposizioni applicative del suddetto piano con evidente priorità a quelle aventi ambiti applicativi e contenuti maggiormente circostanziati e cogenti;”

Rimanda comunque alla lettura integrale del proprio parere.

A seguire, prende la parola l'Arch. Claudio Schiari della **Città Metropolitana di Torino** in qualità di Dirigente del Dipartimento Edilizia Territorio e Viabilità - Direzione Territorio e Trasporti, il quale dichiara che, per quanto di competenza, analizzata la Proposta di controdeduzioni trasmessa dall'A.C. e richiamato il parere del Dirigente Filippini a riguardo degli aspetti di tipo ambientale

sollevate dagli osservanti, ribadisce che l'iter del procedimento di esclusione da VAS risulta di esclusiva competenza comunale. Per quanto riguarda invece la dimostrazione delle aree idonee con particolare riferimento all'ambito individuato dalla CMTO di proprietà della FCA SpA, prende atto della dichiarazione del Responsabile del Procedimento che in tale area sono presenti interventi espansivi da parte dell'attuale proprietario per cui tale ambito non può essere preso in considerazione per un'eventuale verifica di idoneità. La CMTO pertanto esprime il proprio assenso a tale procedimento fatta salva la specifica competenza propria del Consiglio Comunale all'approvazione finale, ribadendo che il parere della CMTO, da lui rappresentata, viene reso in seno alla C.D.S. (escludendo, pertanto, la trasmissione di pareri scritti).

Il Presidente non riscontrando ulteriori interventi, ribadisce il proprio parere favorevole (in rappresentanza del Comune di Orbassano), dichiarando che tutti i pareri, le precisazioni e i riscontri avanzati nelle riunioni verranno riportati negli appositi verbali e allegati alla determina di conclusione della C.d.S. Pertanto dichiara che la C.d.S. sul tema delle osservazioni e le connesse controdeduzioni del Comune ha espresso unanime parere favorevole, considerato altresì che i soggetti assenti, ai sensi della L. 241/90, sono considerati portatori di un parere favorevole.

In chiusura si riscontra la presenza dell'Arch. Silvia Tonin del Consorzio Covar 14.

La seduta si conclude alle ore 10:30 circa.

Allegati:

- *11 Osservazioni di cui all'elenco riportato nelle premesse;*
- *Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute;*
- *4 Pareri trasmessi dagli Enti citati in narrativa;*

Il Segretario

Dott. Stefano Braggion

*Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/05*

Il Presidente

Arch. Lorenzo De Cristofaro

*Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/05*



Pro Natura Piemonte

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011.50.96.618

e-mail: piemonte@pro-natura.it
PEC: pronatura.torino@pec.it

Internet: <http://torino.pro.natura.it>

Orario: lunedì – venerdì 14-19



Organizzazione Regionale
della Federazione
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica
(Deliberazione Giunta Regionale
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

Codice Fiscale: 80090160013

9 settembre 2021

Al SINDACO
del Comune di ORBASSANO
protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

e p.c. Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Alla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

All'ARPA
Dipartimento di Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Soprintendenza archeologica, belle arti
e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in Via Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C..

1. Note alla consultazione degli atti pubblicati. Non si ritiene accettabile l'omissione di elaborati ritenuti dal Responsabile del Procedimento [d'ora in poi RdP] privi di contenuto tecnico e/o progettuale: *“Gli elaborati dal n. 82 al n. 95 dell'Elenco, non vengono pubblicati in quanto non a contenuto tecnico e/o progettuale.”*. Le norme vigenti in materia di pubblicazione degli elaborati non possono escludere alcuno dei documenti di qualsiasi natura che formano parte integrante e sostanziale del progetto in esame. Si ritiene dover sanare la grave irregolarità anche con una procedura di pubblicazione ex-post.

2. Variante semplificata al PRGC. Lo strumento procedurale utilizzato dal proponente ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, della LR 56/77, è finalizzato a velocizzare il rilascio di un Permesso di Costruire [PdC] prescindendo da qualsiasi valutazione (di competenza comunale) circa la portata della variante urbanistica necessaria al suo rilascio. E' evidente che i contenuti di una variante al PRGC che interessa una superficie territoriale inferiore a 20 ettari (per evitare procedure di VIA) debbano condurre ad una variante strutturale al PRGC, ai sensi dell'art. 15 della LR 56/77. Le ricadute territoriali, ambientali, economiche e sociali provocano effetti diretti e indiretti ad una scala sovracomunale. La decisione assunta dal Comune di Orbassano di condividere la richiesta di PdC all'interno di una procedura SUAP evidenzia una mancanza di visione su un corretto ed equilibrato sviluppo e governo del territorio. Il proponente ha reso noto le sue generalità solamente il 14 aprile 2021: è noto che identica procedura per lo stesso oggetto è stata avviata il 05 ottobre 2020

da un soggetto privo di legittimazione ad avanzare istanza di SUAP (cfr. “Luna Nuova”, 29 ottobre 2020).

Il lasso di tempo inutilizzato (ottobre 2020 – aprile 2021) dimostra come la scelta della procedura SUAP sia stata accolta dal Comune di Orbassano, senza condurre alcuna analisi volta ad una scelta orientata verso una variante strutturale, maggiormente coerente con lo spirito fondante della disciplina di governo del territorio stabilita dalla LR 56/77. La scelta di ritenere la proposta/istanza del Proponente condivisibile risulta in contrasto con il comma 1 dell’art. 1 della LR 56/77 “*La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela, la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all’obiettivo di un consumo zero e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, commerciali e turistico-ricettivi (...)*”: il contenuto del presente apporto collaborativo (sotto forma di osservazioni) dimostra la fondatezza di quanto sopra enunciato.

3. Rilievi sul PPR. Il vigente PPR (art. 20 NdA “*Aree di elevato interesse agronomico*”) nella sua superiore valenza e finalità di tutela del paesaggio agrario, non è stato tenuto in considerazione, nella parte in cui l’insediamento in oggetto risulta invasivo sul paesaggio agrario esistente, determinando una irreversibile modificazione del paesaggio agrario. Stupisce che tali contenuti non siano stati tenuti in considerazione nei rispettivi pareri della competente Soprintendenza (Ministero della Cultura) e della Regione Piemonte.

4. Coerenza con il PTR. Coerenza con il vigente Piano Territoriale Regionale vigente. Non risulta essere stata condotta un’analisi puntuale ed esaustiva volta a dimostrare il rispetto dell’art. 31 delle NdA: la verifica omette gli interventi di nuova urbanizzazione derivanti da varianti approvate a qualsiasi titolo. Il parere reso dalla Regione Piemonte nella CdS del 02 luglio 2021 (pp 5-6 verbale), Non sfugge ad una attenta previsione futura che l’insediamento influisce negativamente sui possibili processi di governo del territorio a scala locale, in grado di soddisfare nuove esigenze a diverso titolo e di interesse pubblico che potrebbero determinarsi in un arco temporale almeno decennale (cfr. quanto reso dalla Regione Piemonte nella CdS del 02 luglio 2021, pp 5-6 verbale). Di qui l’esigenza di valutare la variante connessa alla proposta SUAP mediante una variante strutturale.

5. Coerenza con il PTC2. Non sono stati tenuti in considerazione i rilievi della Città Metropolitana, in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento PTC2 vigente (art. 14 NdA) “*Sulla valenza complessiva dell’intervento e del suo impatto a livello urbanistico comunale e sovracomunale, [...] perché impedisce, in una prospettiva futura, un equilibrato sviluppo del territorio sotto il profilo della sostenibilità (art. 14 NdA PTC2, Obiettivi principali del Piano) e del limitato consumo di suolo libero (principio fondante del PTC2, art. 15 NdA).*”.

6. Dimostrazione assenza aree idonee. Si rammenta che nel corso del 2020, in anticipo sull’avvio della procedura, il **SITO di Orbassano** si era candidato ad accogliere il nuovo insediamento in oggetto: tale scelta avrebbe costituito una diversa collocazione in relazione alla diversa valenza territoriale a scala metropolitana, con una migliore collocazione e un rilevante minor impatto territoriale. Logiche di carattere immobiliare da parte di sviluppatori finanziari (non coerenti con la procedura SUAP) hanno indotto il Comune di Orbassano ad accogliere l’istanza di SUAP, avanzata da un soggetto **diverso** dal proponente. Sulla sussistenza o meno di altre aree produttive previste dal PRGC vigente o dismesse o suscettibili di trasformazione, non è stata compiuta alcuna analisi esaustiva (pp. 16-18 *elaborato R01*) e la decisione assunta è solo discrezionale, nella parte in cui esclude a priori qualsiasi forma di reperimento di aree idonee, per motivi legati alle infrastrutture

esistenti, tacendo la condizione indispensabile per la realizzazione dell'insediamento sulle nuove previsioni di accessibilità.

Risulta altresì non essere stata accolta la sollecitazione della Città Metropolitana che, attraverso il programma *“Progetto TrentaMetro”* (ben noto al Comune di Orbassano), aveva suggerito altre possibili localizzazioni alternative nell'intera Città Metropolitana: l'iniziativa della Città Metropolitana si poneva in piena coerenza con l'art. 24 comma 9 delle NdA del Piano Territoriale di Coordinamento PTC2 *“I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 (...) in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.”*.

7. Consumo di suolo. E' del tutto evidente che l'occupazione di una superficie prossima ai 20 ettari di terreno agricolo costituisce violazione dei cardini su cui poggia la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, come affermati nel parere della Città Metropolitana. Sul mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 16 e seguenti in materia di limitazioni al consumo di suolo libero delle NdA del PTC2 grava altresì un ulteriore elemento fortemente negativo: la previsione di “sanare” l'occupazione irreversibile di circa 20 ettari di suolo agricolo mediante presunti interventi di compensazione ambientale, di dubbia fruibilità pubblica, di cui non vi è alcuna certezza e garanzia circa la loro realizzazione, non rispetta quanto sopra previsto dal PTC2. Da questa considerazione si trae la conclusione che mediante una fittizia operazione di assunzione di impegni da parte del proponente, avallata dal Comune di Orbassano, si assiste ad una rilevante trasformazione territoriale senza la benché minima richiesta convenzione attuativa, che avrebbe potuto garantire un reale ed efficace controllo pubblico sul processo insediativo innescato dalla procedura SUAP.

8. Trasporti, viabilità e accessibilità. L'impatto dell'intervento e le funzioni che saranno insediate comporta una approfondita analisi sui flussi di traffico direttamente connessi e indotti. Tali analisi non sono state compiute dal Proponente, nella presunzione che la viabilità esistente sia effettivamente idonea a sopportare nuovi e rilevanti flussi di traffico specie pesante. Non sono stati condotti gli studi e i rilievi espressamente richiesti dal parere ARPA, in particolare non sono riscontrabili negli elaborati in pubblicazione i dati sugli impatti cumulativi e indotti *“... la valutazione del Proponente sia basata sull'invarianza dei LOS, non dei flussi, né dei relativi impatti sulle componenti ambientali connesse. Perciò l'analisi degli impatti meriterebbe adeguati approfondimenti.”* cfr. Parere ARPA). I rilievi di cui sopra devono essere tenuti in considerazione, taciuti o pressoché ignorati dal proponente (con l'avallo del Comune di Orbassano).

9. Esclusione dalla VAS. Si contesta il provvedimento di esclusione della variante dalla procedura di VAS, perché tale decisione assume unicamente il carattere di favorire l'accelerazione della procedura di approvazione dell'intervento. Sussistono ragione perché tale procedura debba essere rinnovata. Si rilevano in modo puntuale alcune gravi lacune e omissioni contenute nella **Determinazione n. 446 del 30 luglio 2021**. In questa procedura le date assumono carattere decisivo, in particolare tutte le documentazioni citate nel testo che recano la data del **30 luglio 2021**, prodotte dal proponente o suoi aventi causa, mentre nel dispositivo la data è del **29/07/2021**. Il provvedimento di esclusione dichiara al **punto 2) del dispositivo**: *“2. di prendere atto del documento “Obblighi assunti dal Proponente e/o dagli aventi titolo” aggiornato con nota prot. 24996 del 29/07/2021, [stesso n.ro di protocollo ma con data diversa] nel quale il Proponente, elenca gli impegni ed obblighi di cui intende farsi carico nella stipula della convenzione, al fine di garantire la piena conformità urbanistica ed ambientale dell'opera, con adeguato accoglimento e*

soddisfacimento delle osservazioni e richieste formulate dagli Enti nel corso del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS;”.

Il Dirigente Organo Tecnico VAS, in qualità di soggetto procedente e competente all’emanazione del provvedimento conclusivo, incorre in un altro grave errore, che potrebbe determinare l’obbligo di rinnovare la procedura con un diverso esito. In data 01 giugno 2021 è entrato in vigore il D.L. 77/2021 (G.U. n. 129 del 31/05/2021) convertito in Legge 108/2021 (G.U. 181 del 30/07/2021) che ha radicalmente modificato l’art. 12 comma 4, del D.Lgs. 152/2006, come segue: *“4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.”*. Il provvedimento di esclusione citato è stato adottato *“sulla base di quanto emerso dai contributi dei Soggetti con competenza ambientale, degli impegni assunti dal Proponente e delle conclusioni dei lavori dell’OTC; (...)”*: il grave errore si riscontra nel non aver considerato il parere ARPA nella parte in cui si richiedono espressamente *“prescrizioni”* in linea acustica, come richiamate nelle premesse del provvedimento di esclusione, che è privo degli allegati richiamati nel testo, contiene palesi contraddizioni tra la parte narrativa e il dispositivo, ignora del tutto le prescrizioni che i Soggetti con Competenze Ambientali hanno indicato e richiesto nei loro rispettivi pareri. Altra lacuna è la mancata allegazione alla Determinazione n. 44/2021 di tutti i pareri e i verbali delle Conferenze dei Servizi e Tavoli tecnici svoltisi nella procedura.

10. Compensazioni ambientali. Le decisioni cui è pervenuto il Dirigente dell’O.T.C. si riverberano sulla previsione delle compensazioni ambientali. Si riporta quanto dichiarato da ARPA nella CdS del 02/07/2021 desunto dal verbale (p. 9): *“L’Agenzia ricorda come non sia d’uso entrare nelle questioni relative la monetizzazione degli interventi di compensazione tuttavia, relativamente alla c.d. scala di risalita dei pesci sul torrente Sangone, ritiene l’intervento non riconducibile al concetto di compensazioni "omologhe" - inteso come "tanto suolo consumato debba corrispondere ad altrettanto suolo recuperato" – (...) Con l’occasione ribadisce che nel caso qualche intervento non potesse essere realizzato, per cause imprevedibili, si dovrà scegliere dal catalogo Circa una compensazione ambientale di uguale valore in sostituzione.”*. Quanto sopra per osservare che quanto previsto a titolo di compensazioni ambientali a fronte della perdita irreversibile di circa 20 ettari di suolo agricolo non risponde alla disciplina vigente, nella parte in cui si afferma che tali compensazioni potranno essere definite successivamente all’approvazione della variante. La sbrigativa esclusione dalla VAS come sopra osservata, contribuisce a sottolineare l’aleatorietà delle scelte operate.

11. Rilievi di urbanistici e procedurali. Si premette che gran parte della documentazione depositata non è stata esaminata e decisa da idonea CdS. In particolare, il documento citato quale motivazione del provvedimento di esclusione dalla VAS denominato *“Obblighi assunti dal Proponente e/o dagli aventi titolo”* (Elaborato U12), doveva essere posto all’attenzione ed esaminato dalla CdS.

Si rileva che per l’attuazione degli interventi nella loro totalità (superficie territoriale dell’intervento; aree esterne all’area di variante; aree per la realizzazione delle compensazioni ambientali) non viene precisato se la disponibilità delle aree sia o meno in capo al proponente, requisito indispensabile per procedere all’approvazione della variante. Il coinvolgimento di soggetti terzi pone in capo al Comune di Orbassano la responsabilità amministrativa e contabile di garantire l’attuazione degli interventi, senza gravare sul bilancio comunale in modo diretto o indiretto.

Gli esiti della variante, con l’introduzione nelle NTA del PRGC all’art. 32 *Aree di categoria D1* del nuovo paragrafo **6.13 Area 10.1.13 – 10.1.13.1 – 10.1.13.2**, determina per

relationem la nullità del provvedimento di esclusione dalla VAS esaminato nel precedente punto 9. delle presenti osservazioni, per le motivazioni che seguono. I contenuti del nuovo testo delle NTA prevedono:

“6.13.5 La realizzazione dell’intervento è subordinata:

- alla formazione di una cortina arborea con funzione di mitigazione acustica e visiva lungo l’intero perimetro dell’insediamento con esclusione del lato lungo la via

Avvocato Agnelli;

- alla realizzazione delle opere di connessione ciclopeditoni;

- alla realizzazione della rotatoria e relativa viabilità di raccordo con la viabilità di accesso all’area del polo logistico DA2 del Comune di Rivalta di Torino;

- alla realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra il tratto esistente sulla SP143 e la via Malosnà;

- alla realizzazione delle opere di compensazione ambientale previste negli elaborati V02 (Interventi di compensazione ambientale proposti) e U12 (Elenco degli obblighi del Proponente e/o aventi titolo) da trasporre nella convenzione edilizia;

- al recepimento nella convenzione edilizia di tutti gli impegni e obblighi di cui al già richiamato elaborato U12 (Elenco degli obblighi del Proponente e/o aventi titolo).”

La previsione di tali prescrizioni attuative quale esito della procedura di assoggettabilità alla VAS della variante travolge in modo decisivo il provvedimento di esclusione dalla VAS che nella nuova formulazione dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dalla Legge 108/2021, non prevede alcuna forma di prescrizione in relazione ai contenuti attuativi della variante in esame.


A titolo di apporto collaborativo, si ritiene necessario integrare il testo del nuovo paragrafo **6.13 Area 10.1.13 – 10.1.13.1 – 10.1.13.2** con la previsione tassativa che **ogni mutamento di destinazione d’uso degli immobili, anche solo in parte, debba essere conseguita mediante idonea variante urbanistica.**

Conclusioni.

Data la rilevanza dei contenuti trattati, si confida nell’accoglimento delle suesposte osservazioni.

Con osservanza si porgono distinti saluti.

Il presidente
(Mario Cavargna)



Al Presidente del Consiglio Comunale do Orbassano,

Al Sindaco del Comune di Orbassano,

Al Segretario del Comune di Orbassano.

Oggetto: Osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in Via Avv. Giovanni Agnelli S.N.C.”

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto Piero D'Urso Coordinatore e rappresentante del Comitato Italia Viva Orbassano, avente sede in Orbassano (TO),

PREMESSO CHE,

l'insediamento produttivo di cui all'oggetto rappresenta occasione di sviluppo economico per il territorio di Orbassano ma non può non avere ricadute sul versante ambientale, considerando tutte le proposte di compensazione e mitigazione dell'impatto contenute nel progetto e ritenendole non esaustive,

FORMULA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE e PROPOSTA DI PUBBLICO INTERESSE:

incrementando le quote destinate alle opere di compensazione di carattere ambientale o utilizzando parte di quelle già previste, si propone e chiede di:

- 1) realizzare un tratto di pista ciclabile che metta in collegamento la Strada Rivalta in territorio del comune di Orbassano con la pista ciclabile già realizzata sulla Via San Luigi in territorio del comune di Rivalta, seguendo la bretella stradale già esistente;
- 2) creare dal lato di Strada Rivalta (Orbassano) un ingresso ciclo-pedonale idoneo e sicuro al parco "Ilania Giusti".

Orbassano, lì 09/09/2021

In fede



Al Presidente del Consiglio Comunale di Orbassano,
Al Sindaco del Comune di Orbassano,
Al Segretario del Comune di Orbassano.

Oggetto: Osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in Via Avv. Giovanni Agnelli S.N.C.”

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto Piero D'Urso Coordinatore e rappresentante del Comitato Italia Viva Orbassano, avente sede in Orbassano (TO),

PREMESSO CHE,

l'insediamento produttivo di cui all'oggetto rappresenta occasione di sviluppo economico per il territorio di Orbassano ma non può non avere ricadute sul versante sociale e occupazionale, vista la documentazione prodotta che dimensiona la forza lavoro minima in 250 operatori/turno, con assunzioni dirette, senza uso di cooperative, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e stagionale,

FORMULA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE e PROPOSTA DI PUBBLICO INTERESSE:

di confermare che tale previsione di forza lavoro s'intenda aggiuntiva e non intesa come ricollocamento di forza lavoro già presente in altri siti dell'azienda; di prevedere strumenti di monitoraggio per valutare l'effettivo saldo occupazionale; di considerare nell'ambito delle assunzioni predette una riserva di posti per disoccupati, lavoratori in mobilità e percettori di reddito di cittadinanza tra i residenti nel comune di Orbassano.

Orbassano, lì 09/09/2021

In fede



Al Presidente del Consiglio Comunale,
Al Sindaco del Comune di Orbassano,
Al Segretario del Comune di Orbassano.

Oggetto: Osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in Via Avv. Giovanni Agnelli S.N.C.”

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto Piero D'Urso Coordinatore e rappresentante del Comitato Italia Viva Orbassano, avente sede in Orbassano (TO),

PREMESSO CHE,

l'insediamento produttivo di cui all'oggetto rappresenta occasione di sviluppo economico per il territorio di Orbassano, quantificato il dimensionamento dell'opera che prevede lungo il suo perimetro nr. 111 bocche di carico per l'attracco di mezzi, considerata la superficie coperta e l'entità della forza lavoro impiegata, che determineranno chiaramente un forte impatto sul traffico veicolare pesante, costituendo un aggravio la già notevole e difficoltosa circolazione veicolare urbana,

FORMULA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE e PROPOSTA DI PUBBLICO INTERESSE:

si propone e chiede che l'ingresso dalla costruenda rotatoria sulla Via Avv. G. Agnelli, presumibilmente prevista ad uso esclusivo dell'insediamento produttivo, venga integrata da accesso diretto per la viabilità pubblica tramite la rimozione della chiusura dello svincolo autostradale di Orbassano in direzione Pinerolo, come ulteriore opera di compensazione di carattere ambientale e viario al fine di mitigare gli inevitabili disagi previsti per la viabilità sul territorio comunale orbassanese.

Orbassano, lì 09/09/2021

In fede



Al Presidente del Consiglio Comunale do Orbassano,
Al Sindaco del Comune di Orbassano,
Al Segretario del Comune di Orbassano.

Oggetto: Osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in Via Avv. Giovanni Agnelli S.N.C.”

Con riferimento all’oggetto, il sottoscritto Piero D’Urso Coordinatore e rappresentante del Comitato Italia Viva Orbassano, avente sede in Orbassano (TO),

PREMESSO CHE,

l’insediamento produttivo di cui all’oggetto rappresenta occasione di sviluppo economico per il territorio di Orbassano ma non può non avere ricadute sul versante ambientale, viste le proposte contenute nel progetto e riportate nella tavola V02, riferita alle opere di compensazione ambientale,

FORMULA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE:

con riferimento alla ICP 9 denominata “Area scala risalita pesci CMT0”, chiede alla voce “BENEFICIARI FINALI” (pag. 62) di sostituire la definizione: “Cittadini di Orbassano e fruitori della zona parco tramite piste ciclopedonali di accesso”, in quanto evidente refuso derivante dagli ICP precedenti, sostituendola con una dicitura appropriata all’oggetto dell’intervento.

Orbassano, lì 09/09/2021

In fede



Spett.le
Città di Orbassano
Città Metropolitana di Torino
III° Settore Urbanistica, Cultura
Servizi ai Cittadini e alle Imprese
Via N. Sauro, 36
10043 – Orbassano (TO)

Comunicazione a mezzo Pec:

Oggetto: osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in Via Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C.

Premessa

Con l'avviso dell'11.08.2021, prot. int. n° 26189, ai sensi del comma 4, art. 17 *bis* della L.R. 56/77 e s.m.i, il Dirigente del III° Settore, l'arch. Lorenzo DE CRISTOFARO, rendeva noto della pubblicazione della Variante Semplificata al PRGC, proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 *bis*, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i., inerente al **nuovo insediamento destinato ad attività produttiva di tipo logistico** (istanza suap n. 09598330968-14042021-1507; localizzazione: Via Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C.; proponente: **Amazon Italia Transport S.r.l.**).

Inoltre, si concedeva il **termine di 15 giorni** – precisamente **dal 27.08.2021 al 10.09.2021** – per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche in merito agli aspetti ambientali.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti firmatari presentano la seguente

osservazione

“Scala di Risalita dei Pesci”

Dalla relazione sul monitoraggio della fauna ittica, nei corsi d'acqua piemontesi, redatta dalla Regione Piemonte, nel maggio del 2005, relativamente al Torrente Sangone, da Sangano a Torino, si rileva quanto segue:

- “Il tratto pedemontano”, da Trana a Rivalta, è **caratterizzato da portate discontinue, con ampi tratti in asciutta, per prelievi idrici ad uso irriguo**. In alcune zone, soprattutto presso le infrastrutture viarie, sono stati condotti interventi di sistemazione idraulica, spesso molto estesi e pesanti. **L'ittiofauna di questo tratto, pare risentire dello stato di alterazione generale del corso d'acqua.**
- Le specie presenti nella stazione campionata presso il ponte di Sangano, peraltro, quasi tutte caratteristiche delle zone pedemontane dei corsi d'acqua alpini, **formano comunità ridottissime**, costituite, come nel caso dei “Ciprinidi”, al massimo da poche decine di individui. I “Salmonidi”, molto scarsi, sono Trote Fario d'immissione ed Ibridi di Trota Marmorata. La zona ittica è attualmente a Ciprinidi.
- La vocazione a “Salmonidi” potrebbe essere recuperata con interventi sui deflussi che, allo stato attuale, appaiono insufficienti, e, sulle condizioni dell'alveo, caratterizzato dall'assenza totale di zone di rifugio adeguate, per asportazione del materiale litoide di maggiori dimensioni e per estese ricalibrature, con eliminazione dei tratti “a buca”. [*In Torino, presso la confluenza con il Po ed all'interno del Parco Vallere, risultano condizioni idromorfologiche forse lievemente migliori, anche in considerazione dell'ambito cittadino nel quale si sviluppa*”].

Tenuto conto di quanto si evince dalla documentazione della Variante Semplificata al PRGC: **Città Metropolitana ha suggerito di prendere come esempio una soluzione tecnica adottata sul torrente Pellice a Villafranca Piemonte.**

Dalla relazione sul monitoraggio della fauna ittica sopra citata, risulta che, il Torrente Pellice, pur con portate significativamente inferiori rispetto a quelle naturali, **ha acqua per tutto l'anno ed è poco alterato dal punto di vista morfologico**. In quella zona, inoltre, risiede una delle meglio conservate popolazioni di trota marmorata del bacino del Po.

Durante le varie conferenze di servizi non risulta da parte del proponente e da parte di Città Metropolitana delle indicazioni tali che possano rendere valide la realizzazione di una scala di risalita, tra cui: le caratteristiche del corso d'acqua e le specie ittiche presenti.


In merito a quanto sopra si osserva che la documentazione allegata è insufficiente e pertanto si ritiene necessaria una integrazione della stessa, a supporto della necessità della realizzazione della scala di risalita dei pesci, per la quale è prevista una spesa indicativa di €170.000,00 che, se paragonato all'importo complessivo degli interventi previsti a compensazione di €476.695,00 ne rappresenta ben il **36%** circa del totale.

Orbassano, 10 settembre 2021

Andrea Suriani, referente del **Movimento 5 Stelle di Orbassano**

Handwritten signature of Andrea Suriani in blue ink.

Luca Di Salvo, referente del **Partito Democratico di Orbassano**

Handwritten signature of Luca Di Salvo in black ink.


Elio Lodi, referente di **Articolo Uno di Orbassano**

Handwritten signature of Elio Lodi in black ink.

Claudio Miotto, referente di **Sinistra per Orbassano**

Handwritten signature of Claudio Miotto in black ink.

Piero D'Urso, referente di **Italia Viva Orbassano**

Handwritten signature of Piero D'Urso in black ink.

Spett.le
Città di Orbassano
Città Metropolitana di Torino
III° Settore Urbanistica, Cultura
Servizi ai Cittadini e alle Imprese
Via N. Sauro, 36
10043 – Orbassano (TO)

Comunicazione a mezzo pec:

**Oggetto: osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata
proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e
dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in
Via Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C.**

Premessa

- Con l'avviso dell'11.08.2021, prot. int. n° 26189, ai sensi del comma 4, art. 17 *bis* della L.R. 56/77 e s.m.i, il Dirigente del III° Settore, l'arch. Lorenzo DE CRISTOFARO, rendeva noto della pubblicazione della Variante Semplificata al PRGC, proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 *bis*, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i., inerente al **nuovo insediamento destinato ad attività produttiva di tipo logistico** (istanza suap n. 09598330968-14042021-1507; localizzazione: Via Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C.; proponente: **Amazon Italia Transport S.r.l.**).
- Inoltre, si concedeva il termine di 15 giorni – precisamente dal 27.08.2021 al 10.09.2021 – per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche in merito agli aspetti ambientali.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti firmatari presentano le seguenti

– osservazioni –

1. *L'impatto ambientale.*

- La variante in oggetto determinerà delle conseguenze ambientali negative, di per sé già gravose, con l'aggravante della vicinanza al sito UNESCO dell'area di Stupinigi, compresa nella c.d. "Corona Verde", in ossequio alla Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 47-6153 e all'allegato Protocollo.
- Al riguardo, gli esponenti evidenziano l'insufficienza del dibattito ambientale e **l'omessa convocazione della "Cabina di regia politico-strategica"** – istituita dalla su indicata delibera – a coordinamento regionale e con idonea rappresentanza degli Enti coinvolti, da convocarsi anche su richiesta di ciascuno dei firmatari del Protocollo (tra cui rientra il Comune di Orbassano)¹.
- Alla Cabina *de qua* sono stati riconosciuti poteri di coordinamento degli interventi di competenza dei singoli attori coinvolti, la definizione e l'attuazione delle azioni preparatorie e dei progetti di valorizzazione individuati e condivisi, l'eventuale attivazione di sinergie con ulteriori programmazioni/progettazioni di natura, pubblica o attraverso l'attivazione di partenariati pubblico-privati.
- Orbene, nel caso di specie, si osserva come il Comune di Orbassano, alla luce dell'impatto della variante, avrebbe dovuto opportunamente convocare la Cabina di regia, citando tutti i firmatari del Protocollo, in cui viene precisato che: *«Tutti i soggetti sottoscrittori [...] si impegnano, comunque, per quanto di competenza, a favorire il coordinamento delle diverse azioni dirette alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio in oggetto e a promuovere la gestione coordinata delle attività di comunicazione legate alle azioni comuni di miglior fruizione del Compendio»*.

¹ Gli altri firmatari: Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Comuni (Beinasco, Candiolo, Nichelino, None, Vinovo) Fondazione Ordine Mauriziano, Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.


- Documenti alla mano, nulla di tutto ciò pare essere stato fatto.
- Peraltro, a livello prettamente politico-locale, si osserva come sarebbe stato altresì conveniente e opportuno indire un tavolo di tutte le forze politiche orbassanesi, data l'importanza della variante e del soggetto coinvolto (Amazon), al fine di rendere partecipe e consapevole la cittadinanza.
- Invero, non può ritenersi esaustivo il dibattito in Commissione del 21.05.2021, dove, peraltro, l'amministrazione non ha condiviso con i gruppi consiliari alcun documento inerente all'istanza suap n. 09598330968-14042021-1507.

2. Il tema occupazionale e infrastrutturale.

- I sottoscritti osservano la necessità politica e sociale di stipulare un accordo con Amazon in merito agli aspetti occupazionali.
Invero, poiché è pacifico che le ricadute negative di tale opera, saranno assorbite prettamente dai cittadini orbassanesi, da contraltare, si ritiene indispensabile riservare dei posti di lavoro ai medesimi.
- Non si confonda tale osservazione con un banale *slogan* o con una visione limitata al proprio giardino, bensì come una proposta costruttiva per premiare la cittadinanza dalle inevitabili ricadute negative che conseguiranno all'attuazione della variante (maggior traffico, inquinamento ambientale e acustico, aumento del rischio di sinistri stradali, ecc.).

Orbassano, 10 settembre 2021

Luca Di Salvo, referente del **Partito Democratico di Orbassano**



Andrea Suriani, referente del **Movimento 5 Stelle di Orbassano**




Elio Lodi, referente di **Articolo Uno di Orbassano**



Claudio Miotto, referente di **Sinistra per Orbassano**



Piero D'Urso, referente di **Italia Viva Orbassano**



Al Presidente del Consiglio Comunale do Orbassano,

Al Sindaco del Comune di Orbassano,

Al Segretario del Comune di Orbassano.

Oggetto: Osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in Via Avv. Giovanni Agnelli S.N.C."

Con riferimento all'oggetto, il sottoscritto Giovanni Madonna, residente in Orbassano vicolo Sacra San Michele 6/3,


PREMESSO CHE,

l'insediamento produttivo di cui all'oggetto rappresenta occasione di sviluppo economico per il territorio di Orbassano ma non può non avere ricadute sul versante ambientale, considerando tutte le proposte di compensazione e mitigazione dell'impatto contenute nel progetto e ritenendole non esaustive,

FORMULA LA SEGUENTE OSSERVAZIONE e PROPOSTA DI PUBBLICO INTERESSE:

si propone e si chiede di stabilire un termine fisso rispetto alle iniziative previste a titolo di compensazione ambientale; si chiede di creare dal lato di Strada Rivalta (Orbassano, nei pressi del ponte Opac Mare) un ingresso ciclo-pedonale idoneo e sicuro al parco "Ilenia Giusti", adeguato all'importanza che il parco stesso riserva per tutta la popolazione residente nel circondario dello stesso.

Orbassano, li 10 settembre 2021

In fede




Oggetto: **Osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in Via Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C.**

Torino, 10 settembre 2021

La Variante urbanistica in oggetto comporta un rilevante impatto sul territorio e sull'ambiente nella sua complessità.

Essa infatti, in estrema sintesi, determina:

- **un consumo di suolo di oltre 20 ettari di terreni di ottima qualità**, in quanto **di elevato interesse agronomico**, mentre la legge urbanistica regionale all'art 1 comma 1 pone come obiettivo della pianificazione territoriale “la limitazione del consumo di suolo, al fine di giungere ..ad un consumo zero..”, in considerazione del fatto che il suolo non solo è un bene scarso e non riproducibile, ma che con la sua impermeabilizzazione **si cancellano i tanti servizi ecosistemici** che esso fornisce
- **ingenti flussi di traffico veicolare** lungo tutta la giornata e nella notte, andando ad aggravare una situazione già critica sotto il profilo della congestione di strade provinciali e comunali, con correlate **emissioni in atmosfera** (e conseguente **produzione di CO2** da un lato e **inquinamento** grave per la salute delle persone, dall'altro), rumore, consumi energetici
- **pressioni** (anche sotto il profilo dell'**inquinamento luminoso** comportando attività continuative per tutta la notte) **a ridosso di un'area protetta** e di **zona speciale di conservazione** e, quindi **sito di interesse comunitario**
- **rilevante varianza idraulica**, anziché l'invarianza idraulica prescritta dal PTC2, tanto più grave in un contesto, quale quello in oggetto, con gravi problemi di smaltimento delle acque meteoriche ogni qual volta vi siano piogge anche non intense

E nonostante tutto questo

Si è ritenuto di non sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) la variante.

Valutazione ambientale strategica significa, lo dicono le parole stesse, valutare le conseguenze ambientali di una scelta di piano, per capire, mediante **un confronto pubblico**, se tale scelta sia sopportabile nel tempo in relazione alle modifiche nell'ambiente che essa produce, sotto i diversi profili, squilibri idraulici, cambiamenti climatici e via dicendo.

La scelta di non sottoporre la variante a VAS è grave nel merito, in quanto non consente ai cittadini e alle associazioni competenti in materia ambientale (tra cui la nostra, associazione che si contraddistingue per il proprio ambientalismo scientifico) di esaminare e discutere la scelta e le sue conseguenze in un ambiente già così fortemente in crisi, onde fare la scelta migliore nell'interesse della collettività di oggi e di domani.

La scelta di non sottoporre la variante a VAS è grave in quanto in palese contrasto con la legge nazionale che regola la materia, il decreto legislativo 152/06 s.m.i, laddove agli art 6 commi 1,2, 3 così recita

*“La valutazione ambientale strategica viene effettuata**per tutti i piani** che sono elaborati per*

*la gestione della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.....**fatto salvo** i pianiche determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori ...”*

L'area oggetto di variante non è piccola (200.000 mq) né comporta modeste modifiche dell'uso dell'area interessata (oggi coltivata domani completamente edificata), quindi, la variante deve essere soggetta a VAS.

D'altra parte **nello stesso documento predisposto dal proponente** dal titolo “Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica” **si asserisce a pag 141** (paragrafo 8.3 e paragrafo 9) **che l'intervento proposto ha “... impatti significativi nell'ambiente...”**...e se ha impatti significativi deve essere soggetta a VAS.

La stessa individuazione e previsione di mitigazioni e compensazioni (elencate anche in diversi documenti tra cui il paragrafo 8.3 della citata pag. 141 di elaborato predisposto dal proponente, oltretché l'elaborato “Interventi di compensazione ambientale proposti”), esplicitamente citate nella determina del dirigente Organo Tecnico VAS di Orbassano n.446 del 30 luglio 2021, con cui si esclude di sottoporre a VAS la variante, **dimostra che i problemi ambientali ci sono** (se non ci fossero non si prevedrebbero mitigazioni e compensazioni), **ma se i problemi ambientali ci sono è obbligatorio sottoporre la variante a VAS.**

Peraltro vi è un altro profilo di illegittimità: se un piano si ritiene non debba essere soggetto a Vas in quanto non comporta problemi ed impatti ambientali, l'atto di esclusione non può contenere prescrizioni, come chiarito col DL 70/2021, che ha modificato l'art 12 comma 4 del Decreto legislativo 152/06 smi.

Non sottoponendola a VAS non solo non si esaminano tutte le conseguenze ambientali negando la possibilità ai cittadini, molti dei quali competenti in materia, di entrare nel merito dei problemi ambientali che la variante può comportare, ma, oltretutto, si riducono anche i tempi in cui il pubblico può conoscere la proposta e fare le eventuali osservazioni.

Infatti se fosse stata sottoposta a VAS

i tempi di **pubblicazione** sarebbero stati di 30 giorni e quelli per poter **presentare le osservazioni** di altri 30 giorni, per **complessivi 60 giorni**,

mentre non essendo sottoposta a VAS

i tempi di pubblicazione sono solo di 15 giorni e soli 15 giorni per presentare le osservazioni, per **complessivi 30 giorni...oltretutto nel solo mese di agosto** con pubblicazione solo sul sito del Comune (quanti cittadini vanno tutti i giorni sui siti di tutti i comuni per vedere se c'è una variante urbanistica?).

Ricordiamo che la documentazione della variante comprende oltre 90 allegati, per più di 1300 pagine (di cui almeno 30 tavole) e oltre 200 MB di occupazione di disco (considerando solo i file pdf ed escludendo quelli firmati digitalmente).

In conclusione chiediamo di ritirare la variante e, qualora si ritenga di ripresentarla sia sottoposta a VAS.

Il vicepresidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta



Spett.le
Città di Orbassano
Città Metropolitana di Torino
III° Settore Urbanistica, Cultura
Servizi ai Cittadini e alle Imprese
Via N. Sauro, 36
10043 – Orbassano (TO)

Comunicazione a mezzo Pec:

Oggetto: osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in Via Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C.

Premessa

Con l'avviso dell'11.08.2021, prot. int. n° 26189, ai sensi del comma 4, art. 17 *bis* della L.R. 56/77 e s.m.i, il Dirigente del III° Settore, l'arch. Lorenzo DE CRISTOFARO, rendeva noto della pubblicazione della Variante Semplificata al PRGC, proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 *bis*, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i., inerente al **nuovo insediamento destinato ad attività produttiva di tipo logistico** (istanza suap n. 09598330968-14042021-1507; localizzazione: Via Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C.; proponente: **Amazon Italia Transport S.r.l.**).

Inoltre, si concedeva il termine di 15 giorni – precisamente **dal 27.08.2021 al 10.09.2021** – per la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche in merito agli aspetti ambientali.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti firmatari presentano la seguente osservazione:

Area oggetto di nuovo insediamento

Dalla relazione illustrativa del progetto preliminare del PRGC, redatta nel febbraio 2018, sono riportate alcune osservazioni, effettuate da vari enti, in merito all'area oggetto di nuovo insediamento.

Nella fattispecie, la provincia di Torino ha ribadito le criticità già evidenziate in sede di Variante 19: creazione di residuati agricoli tra aree di espansione e infrastrutture stradali; interferenza con canale irriguo e sua fascia di rispetto; vicinanza con il SIC IT 1110004 – Stupinigi.

La Regione Piemonte (urbanistica) ha evidenziato che le aree sono previste all'estremità sud-est del concentrico, in una vasta area agricola ben coltivata, dove il contesto naturale appare di grande rilievo. Inoltre, i capannoni produttivi andrebbero a compromettere il cono visuale verso il parco di Stupinigi e le cascine storiche esistenti.

Provincia ambiente ha evidenziato le seguenti criticità: la creazione di residuati agricoli interclusi tra le aree di espansione produttiva e le infrastrutture stradali che ne segnano i confini; l'interferenza con un canale irriguo e la relativa fascia di rispetto; la vicinanza rispetto al SIC "Stupinigi".

Nella sezione delle controdeduzioni si legge **“RIDUZIONE O STRALCIO DELLE PREVISIONI”**.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si rimanda a quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTC2.

Si chiede, dunque, se possibile indicare documentazione a supporto, che evidenzi le soluzioni adottate rispetto alle criticità, sopra rilevate dai vari enti, nella relazione illustrativa del progetto preliminare del PRGC, redatta nel febbraio del 2018.

Orbassano, 10 settembre 2021

Andrea Suriani, referente del **Movimento 5 Stelle di Orbassano**



Claudio Miotto, referente di **Sinistra per Orbassano**





Forum Nazionale **SALVIAMO IL** **PAESAGGIO** **DIFENDIAMO I TERRITORI**

Comitato per il Torinese

E-mail: salviamoilpaesaggio.torino@gmail.com

Web: www.salviamoilpaesaggio.it

Torino, 10 settembre 2021
Al SINDACO

del Comune di ORBASSANO
protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

e p.c. **REGIONE PIEMONTE**
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

ARPA
Dipartimento di Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
Soprintendenza archeologica, belle arti
e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

Torino, 15 settembre 2020

Oggetto: Osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in Via Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C.

1. Note alla consultazione degli atti pubblicati

Nel file si dice che *viene omessa la pubblicazione degli elaborati che vanno dal n. 82 al n. 95, in quanto non a contenuto tecnico e/o progettuale*: questo è già poco comprensibile per le "procure dei proprietari e dei professionisti", perché se i documenti sono stati depositati/protocollati e citati in elenco devono essere disponibili a tutti, ma è assolutamente incomprensibile per il n. 95 "parere legale", perché trattasi sicuramente di

documento con valutazioni tecniche (la cui omissione solleva legittimi dubbi in merito alla trasparenza della proposta).

2. Parere di competenza" della Regione Piemonte, allegato al verbale della Conferenza dei servizi del 02/07/2021

In calce a questo file si richiama sia un "parere del Settore Legale" della Regione Piemonte del 14/1/2021 sia un precedente parere della stessa Regione, entrambi i quali non risultano essere disponibili (anche in questo caso suscitando il dubbio che esista qualcosa da nascondere, in particolare a livello di parere legale...).

3. Il "Dirigente dell'Organo Tecnico VAS", dott. Marco Diato, che ha emesso un fondamentale (ancorché non condivisibile) provvedimento, quale quello della Determinazione dirigenziale 30/7/2021 n. 446 di "esclusione dalla fase di VAS" della Variante semplificata in questione, e che pertanto dovrebbe essere un "soggetto terzo" rispetto al procedimento di variante, in realtà ha partecipato a parte del procedimento in qualità di Dirigente del "II Settore - Gestione del Territorio" con almeno la sottoscrizione della nota "determinazione in merito" in data 11/5/2021 prot. n. 15148. **Questa mancanza di terzietà/indipendenza si ritiene infici la legittimità del citato provvedimento dirigenziale dell'Organo Tecnico Comunale VAS del 30/7/2021.**

4. Non risultano inoltre essere pubblicati i verbali dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) dell'8/7/2021 prot. 23095 e del 30/7/2021 prot. 25013, entrambi richiamati all'interno Determinazione dirigenziale 30/7/2021 n. 446.

5. Non risultano essere pubblicati i verbali delle Conferenze dei servizi preliminari che si sono svolte e sono genericamente richiamate in alcuni pareri.

6. Il parere dell'ARPA Piemonte, allegato al verbale della Conferenza dei servizi del 2/7/2021, come "documento non parte integrante del verbale", sembrerebbe non essere completo, in quanto **mancante dell'ultima pagina** (11 di 11).

ALCUNE QUESTIONI TECNICHE E SOSTANZIALI

Il presupposto per poter effettuare una Variante semplificata al PRGC per il tramite dello SUAP, di cui al combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. con il comma 4 dell'art. 17-bis della L.R. 56/1977 e s.m.i., è che *"lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti"*, condizione che sovente può essere troppo discrezionale, nonché espressa in modo unilaterale dall'Amministrazione proponente (in questo caso dal Comune di Orbassano), volutamente poco approfondita e non di semplice verifica/controllo da parte dei soggetti istituzionali. **Nel caso in esame il Comune di Orbassano dichiara** (pag. 16-18 Elaborato R01-Relazione tecnico-illustrativa di progetto) che in sostanza *"le aree potenzialmente disponibili risultano inadeguate perché compromesse da infrastrutture esistenti che ne pregiudicano una razionale realizzazione"*

o perché di dimensione insufficiente", questione ribadita poi nei verbali delle Conferenza dei servizi del 7/6/2021 e del 2/7/2021, di cui **sia la Regione sia la Città Metropolitana prendono atto senza particolari verifiche/controlli**, se non nel richiedere (a cura della CM) in sede di Conferenza del 2/7/2021 notizie su una certa area, su cui la Città di Orbassano ha fatto un'immediata e forse un po' sbrigativa verifica (da quanto si legge nel verbale "*... dopo avere immediatamente verificata cartograficamente l'area in questione e consultati, seduta stante, gli Uffici ...*"), verifica che naturalmente ha dato esito negativo.

Inoltre, nella nota del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana del 30/6/2021, risulta che in sede di una Conferenza preliminare (di cui peraltro non si è a conoscenza né della data né tantomeno del relativo verbale) è stato fatto presente all'operatore privato il **"Progetto Trentametro"** (in cui sono state selezionate 30 aree produttive dismesse che dal punto di vista produttivo/strategico/logistico potevano essere attrattive per l'investitore in questione, per una eventuale localizzazione alternativa, in un'ottica di contrasto al consumo del suolo libero), **non considerato a fronte di valutazioni e disamine di cui non è dato a sapersi le risultanze, forse perché non vi era alcun interesse a spostare il progetto, né da parte di Amazon e tantomeno da parte del Comune di Orbassano.**

Si rileva anche che praticamente **non si è tenuto in considerazione il parere dell'ARPA Piemonte** allegato al verbale della Conferenza dei servizi del 2/7/2021, come "*documento non parte integrante del verbale*", relativamente al capitolo "*Suolo - Consumo suolo*" (pag. 7), in cui si evidenzia che "*gli impatti sulla componente suolo sono da considerarsi significativi, in quanto tale risorsa è da ritenersi non rinnovabile*" e che "*il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici*", e che "*nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, mentre nelle aree disturbate tali servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa*" e per tali motivi le compensazioni proposte, oltre a non essere ritenute sufficienti, non sono idonee, in quanto dovrebbero essere "omologhe", cioè essere in grado di recuperare gli stessi valori e le funzioni ecologiche perse. In realtà gli interventi previsti in compensazione riguardano esclusivamente la riforestazione (messa a dimora di alberi e arbusti) di alcune aree, la realizzazione di un'area verde urbana per tempo libero e la realizzazione di una scala di risalita per i pesci.

Si rileva, inoltre, che sia negli elaborati sia in sede di Conferenza dei servizi, in riferimento alle verifiche svolte in riferimento all'art. 31 delle NdA del vigente P.T.R., **si è dichiarato che nell'ultimo quinquennio non vi sono state varianti urbanistiche che hanno incrementato il consumo del suolo, in realtà si sono omesse perlomeno due varianti al vigente PRGC** (presenti sul sito del Comune, in Amministrazione trasparente), nella fattispecie la Variante semplificata SUAP approvata il 27/10/2017 con DCC n. 65 (intervento di ampliamento in Comune di Orbassano, Strada del Bottone ang. Via San Luigi, di impianto stradale di distribuzione di carburanti insistente sul Comune di Beinasco) e la Variante semplificata SUAP tutt'ora in itinere (realizzazione spogliatoio presso Impianto Ambientthesis), con la conseguenza che le verifiche effettuate potrebbero non essere del tutto corrette.

Contrariamente a quanto dichiarato nei vari elaborati (pagg. 22-23 Elaborato R01-Relazione tecnico-illustrativa di progetto, pagg. 19-20 Elaborato U07-Relazione illustrativa e pagg. 95-99 Elaborato V01-Verifica di assoggettabilità alla VAS), **si ritiene che l'intervento ricadente in un'area a "elevata vocazione e potenzialità agricola"** (II Classe di capacità d'uso del suolo) **non sia compatibile con le NdA del vigente PTC2, relativamente al consumo del suolo**, questo alla luce del combinato disposto degli artt. 15, 16, 17, 24, 25 e 27; questo in quanto l'area oltre a non potersi classificare come "area di transizione" (in quanto non caratterizzata da una limitata dimensione, non ricompresa come area libera interclusa), ma più realisticamente come "area libera" parte dell'ampio contesto agricolo posto a sud-est dell'edificato (con una funzione totalmente agricola). Inoltre, relativamente alle **aree a elevata vocazione e potenzialità agricola**, come quella in questione di Classe II di capacità d'uso del suolo, **è fatto divieto di utilizzarle per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche e le stesse devono essere adibite all'uso agricolo ovvero a usi naturalistici**. Parimenti l'attività che si vorrebbe insediare non può certo essere **ricompresa tra quelle caratterizzate da una "elevata vocazione manifatturiera"** tale da essere ammessa nell'Ambito produttivo di I livello (lettera a comma 5 art. 24), visto che l'attività in questione rientra a pieno titolo tra quelle della "logistica" (Ambito peraltro nemmeno individuato cartograficamente).

Si ritiene che non siano stati valutati gli "impatti cumulativi" del presente intervento, con progetti analoghi (anche in Comuni limitrofi) in base al D.M. 30/3/2015, **che potrebbero portare alla verifica all'assoggettamento a VIA del progetto in questione**. Nel contempo, pur prendendo atto che il punto 7b dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ricomprende tra gli interventi soggetti a verifica di VIA solo i parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto, si rileva che il punto 7 dell'Allegato B3 della L.R. 40/1998 e s.m.i. invece ricomprende tra gli interventi soggetti a verifica di VIA indistintamente i parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto (quindi sia pubblici che privati) e l'intervento in questione prevede un totale di 571 posti auto (495 privati e 76 pubblici).

Per tutti i motivi di cui sopra (ma non solo), in primis il grande consumo di suolo agricolo di Classe II di capacità d'uso del suolo, a nostro parere **la presente Variante al PRC avrebbe dovuto essere assoggettata alla VAS e non "scambiata" con limitate "opere di compensazione"**.

Infine non ci resta che sorvolare su tutto quanto detto a sproposito (sulle "farneticazioni", sarebbe il termine più adatto) in merito all' **"ecosostenibilità dell'intervento"** (pagg. 30-32 Elaborato R01-Relazione tecnico-illustrativa di progetto), proponendo solo alcuni conti elementari, sulla base di dati autorevoli, come quelli di Paolo Pileri del Politecnico di Milano e fra i più autorevoli esperti di consumo di suolo in seno all'ISPRA:

- considerato che 1 ettaro produce mediamente cibo in un anno per 6 persone e che il presente progetto prevede un consumo di 195.600 mq (circa 20 ettari) di suolo agricolo ,

questo corrisponde a una perdita della capacità di produzione alimentare media annua sufficiente per soddisfare circa 120 persone;

- considerato che 1 mq di terreno permeabile come quello agricolo in questione assorbe circa 375 litri di acqua e che il presente progetto prevede una impermeabilizzazione di 145.363 mq, questo corrisponde a **un mancato assorbimento di circa 54.511.125 litri di acqua (pari a circa 54.511 mc di acqua)**;

- considerato che 1 mq di terreno agricolo contiene circa 25 kg di anidride carbonica (CO₂) e che il presente progetto prevede un'impermeabilizzazione di 145.363 mq, questo corrisponde a un **mancato contenimento di circa 3.634.075 kg di CO₂ (pari a circa 3.634 tonnellate di CO₂ liberate in atmosfera)**.

Conclusioni.

Data la rilevanza del progetto, a livello d'impatto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, e delle numerose e preoccupanti lacune e incongruità evidenziate nelle suesposte osservazioni, confidiamo nel loro accoglimento e nella predisposizione di puntuali revisioni nell'ottica di salvaguardare il benessere (non solo economico!) dei cittadini, principale requisito che un siffatto insediamento deve sempre perseguire.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.

Maria Cariota (342/3753457)

Massimo Mortarino (339/7953173)



Comitato Torinese del Forum SALVIAMO IL PAESAGGIO



CITTA' DI ORBASSANO

**Osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi
dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i.
in Via Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C.**

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI

IL DIRIGENTE III SETTORE URBANISTICA SUAP
(Arch. Lorenzo De Cristofaro)

IL DIRIGENTE II SETTORE E AUTORITA' COMPETENTE VAS
(Dott. Marco Diato)

IL SINDACO
(Cinzia Bosso)

(Documento firmato digitalmente)

Orbassano, 27/09/2021

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE			
Osservazioni alla Variante Urbanistica Semplificata proposta ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i. in Via Avvocato Giovanni Agnelli S.N.C.			
N°	Data	Protocollo	Nominativi
1	10/09/2021	28417	PRO NATURA PIEMONTE
2	10/09/2021	28426	D'URSO PIERO
3	10/09/2021	28427	D'URSO PIERO
4	10/09/2021	28428	D'URSO PIERO
5	10/09/2021	28429	D'URSO PIERO
6	10/09/2021	28430	SURIANI ANDREA DI SALVO LUCA LODI ELIO MIOTTO CLAUDIO D'URSO PIERO
7	10/09/2021	28433	DI SALVO LUCA SURIANI ANDREA LODI ELIO MIOTTO CLAUDIO D'URSO PIERO
8	10/09/2021	28434	MADONNA GIOVANNI
9	13/09/2021	28488	LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
10	13/09/2021	28538	SURIANI ANDREA MIOTTO CLAUDIO
11	13/09/2021	28643	FORUM NAZIONALE SALVIAMO IL PAESAGGIO DIFENDIAMO I TERRITORI COMITATO PER IL TORINESE

PREMESSA ALLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI

Il documento, ancorché formalmente sottoscritto – in questa fase, per conferirgli la necessaria ufficialità - dal Comune, è aperto e dovrà essere valutato e definito conclusivamente dalla Conferenza di Servizi convocata ai sensi di Legge.

Le 11 Osservazioni presentate sono state articolate in sottotemi per consentire una migliore individuazione degli specifici punti toccati.

Nella disamina effettuata dal Comune sono state considerate, in netta prevalenza, non accoglibili, in quanto, complessivamente, dalle stesse non emergono elementi nuovi che non siano già stati presi in considerazione nell'evoluzione del procedimento in oggetto, ma paiono basarsi, piuttosto, su differenti valutazioni e/o considerazioni effettuate dagli Osservanti rispetto a quanto istruito, valutato, approfondito e deciso dalla Conferenza di Servizi e dall'Organo Tecnico per la VAS nell'ambito delle sedute di CdS e dei numerosi, connessi, tavoli tecnici e sopralluoghi.

In alcuni casi, inoltre, i temi toccati non sono pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

Tuttavia, alcune osservazioni, ancorché non valutate accoglibili nel presente procedimento, sono state ritenute utili e interessanti e l'Amministrazione Comunale si riserva di approfondirle e valutarne la fattibilità in ambiti o momenti diversi.

N.B. Le controdeduzioni relative ai sottotemi contrassegnati da * sono state definite dall'OTC e dal Dirigente Autorità Competente VAS nell'ambito della propria autonomia tecnica e procedimentale.

OSSERVAZIONE N. 1 (Pro Natura Piemonte)	
Sintesi generale	
Le osservazioni presentate riguardano aspetti di tipo formale/procedurale, urbanistico, di coerenza con la normativa sovraordinata di pianificazione territoriale, ambientale, VAS e opere di compensazione.	

SOTTOTEMA 1.1

Note alla consultazione degli atti pubblicati.

Si richiede di pubblicare tutta la documentazione allegata all'istanza compresa quella ritenuta priva di contenuto tecnico e/o progettuale (citano "Gli elaborati dal n. 82 al n. 95 dell'Elenco ..").

CONTRODEDUZIONI	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

La procedura attivata è definita dall'articolo 17 bis, comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Il punto d) dello stesso recita testualmente che: "... il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni".

Ad integrazione e maggiore specificazione del dettato normativo sopra riportato, la DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 – Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), al paragrafo 2. Iter dei procedimenti integrati, punto k. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti semplificate al PRG art. 17 bis, nel caso in cui non si debba procedere alla fase di VAS, prevede che: “La conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento e della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza e dagli esiti della fase di verifica, sul sito informatico dell'ente responsabile per 15+15 gg per le osservazioni”.

La pubblicazioni degli atti è stata effettuata in piena ed esaustiva ottemperanza alle norme sopra citate.

Si aggiunga inoltre che, come espressamente dichiarato nella postilla in calce al verbale della CdS seduta del 2 luglio 2021, *“Per completezza e trasparenza, vengono acclusi al verbale – quale parte non integrante – i contributi degli Enti intervenuti, pervenuti successivamente alla chiusura della presente riunione solamente se gli stessi siano stati espressamente richiamati durante la discussione e se ne sia esternato coerentemente il contenuto”*, in quanto utili a consentire una completa ed esauriente comprensione del progetto e della conseguente variante urbanistica, comprensiva degli elaborati di carattere ambientale, e pertanto oggetto di pubblicazione insieme allo stesso verbale.

Gli elaborati non pubblicati, la cui natura si evince proprio dall'elenco completo dei documenti (senza omissioni ed in totale trasparenza), sono totalmente privi di contenuto tecnico e/o progettuale. In ogni caso, tali documenti, restano depositati agli atti di ufficio e, sulla base di quanto consentito dalla vigente legislazione, accessibili ai portatori di interessi legittimi.

ESITO	
-------	--

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
-------------	-------------------	-----------------

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
-------------	-------------------	-----------------

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
-------------	-------------------	-----------------

		X
--	--	----------

SOTTOTEMA 1.2

Variante semplificata al PRGC.

Si contesta il ricorso alla variante semplificata ai sensi dell' art. 17bis c. 4 LR 56/77 argomentando la

necessità di ricorrere invece ad una variante strutturale ai sensi dell'art. 15 LR 56/77.

CONTRODEDUZIONI

La vigente Legge Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.) prevede che le varianti urbanistiche connesse a proposte progettuali presentate nell'ambito del SUAP, ovvero ai sensi della Legge 160/2010, rientrino tra le *Varianti semplificate*, disciplinate al comma 4 dell'art. 17 bis della citata Legge Regionale. Nella richiamata disciplina non è richiesto di verificare (né preliminarmente, né in corso di procedimento) se dette varianti abbiano carattere *strutturale* o *parziale*; tale differenziazione viene invece prevista dalla Legge Regionale, all'art. 17, con riferimento alle diverse tipologie di varianti e modifiche ai Piani Regolatori in caso di procedure "ordinarie" (ovvero, essenzialmente, quando l'esigenza o l'iniziativa urbanistica sia dei Comuni). Pertanto il Comune di Orbassano ha correttamente seguito il procedimento definito dalla legislazione vigente (L. 160/2010 e L.R. 56/77) per la casistica in argomento.

Si aggiunge, ad ulteriore chiarimento, che l'ipotesi di un eventuale ricorso ad una variante strutturale, in alternativa alla procedura adottata, è stata affrontata e dibattuta nella seconda seduta della Conferenza di servizi preliminare convocata ai sensi dell'art. 14, c. 3, L. 241/1990 e s.m.i., tenutasi in data 11 gennaio 2021.

A seguito delle considerazioni svolte in tale sede nessuno degli enti partecipanti ha ritenuto inappropriato o illegittimo il ricorso alla procedura di variante semplificata adottata, né eccezioni di tale natura sono state sollevate nell'ambito delle sedute della successiva Conferenza di servizi decisoria.

ESITO

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 1.3

Rilievi sul PPR

Si ritiene che il PPR non sia stato tenuto in considerazione in relazione alla tutela del paesaggio agrario.

CONTRODEDUZIONI

Il tema della coerenza della Variante con il PPR è stato esaurientemente approfondito e affrontato nell'ambito della documentazione progettuale presentata e dei lavori della Conferenza dei Servizi. L'Elaborato V04 – RELAZIONE DI COERENZA CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE è stato ritenuto esaustivo in merito a tutti gli aspetti connessi con il PPR.

ESITO

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 1.4

Coerenza con il PTR

Si afferma che non è stato verificato in modo esaustivo il rispetto dell'art. 31 del PTR asserendo che non sono stati inseriti nella verifica "gli interventi di nuova urbanizzazione derivanti da varianti approvate a qualsiasi titolo". Si ritiene che l'insediamento influisca negativamente sui possibili processi di governo del territorio in grado di soddisfare nuove esigenze che potrebbero determinarsi in un arco temporale almeno decennale. Si richiede di procedere con una variante strutturale.

CONTRODEDUZIONI

Il tema del rispetto del 3% di incremento della Superficie Urbanizzata esistente di cui al citato art. 31, come peraltro i restanti aspetti connessi alla coerenza con il PTR, è stato esaurientemente approfondito e affrontato nell'ambito della documentazione progettuale presentata e dei lavori della Conferenza di Servizi. A tal

proposito la Regione Piemonte nel corso dei lavori della riunione della Conferenza del 02 luglio 2021, si è espressa come segue: *“Rispetto alle verifiche di coerenza con il PTR ... che il documento presentato è stato correttamente allineato a quanto richiesto dalla Regione stessa”* (cfr. il citato verbale della CdS del 02 luglio 2021, pag. 5) confermando nel parere ufficiale la sussistenza dei *“presupposti per il proseguimento del presente procedimento secondo le disposizioni del comma 4, art. 17 bis della L.R. 56/77”* (cfr. Parere di competenza – Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest, rubricato con prot. n. 002120372021 del 01/07/2021, pag. 13).

Per quanto attiene alla necessità di ricorso ad una Variante Strutturale si rimanda alle argomentazioni effettuate con riferimento alle controdeduzioni al sottotema 1.2.

ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 1.5		
Coerenza con il PTC2.		
Non sono stati tenuti in considerazione i rilievi della Città Metropolitana, in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento PTC2 vigente (art. 14 NdA).		
CONTRODEDUZIONI		
Il tema della coerenza con il PTC2 è stato esaurientemente approfondito e affrontato nell'ambito della documentazione progettuale presentata e dei lavori della Conferenza dei Servizi. A tal proposito, il parere preliminare rilasciato dalla Città Metropolitana, rubricato con prot. n. 0021455/2021 del 02/07/2021, recita testualmente, a pag. 1: <i>“Ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con LL.R. n. 3/2013 e n.17/2013, il Progetto della Variante Semplificata al P.R.G.C. del Comune di Orbassano – Pratica SUAP - proponente “AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L.” - esaminato nella Conferenza dei Servizi svoltasi in videoconferenza in data 07 giugno 2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente”</i> .		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 1.6		
Dimostrazione assenza aree idonee.		
Non è stata compiuta alcuna analisi esaustiva sulla sussistenza o meno di altre aree produttive previste dal PRGC vigente o dismesse o suscettibili di trasformazione, anche con riferimento al “Progetto TrentaMetro” che aveva suggerito altre possibili localizzazioni alternative nell’intera Città Metropolitana.		
CONTRODEDUZIONI		
Il tema della sussistenza o meno di altre aree produttive previste dal PRGC vigente o dismesse o suscettibili di trasformazione, anche con riferimento al “Progetto TrentaMetro” è stato esaurientemente approfondito e affrontato nell'ambito della documentazione progettuale presentata e dei lavori della Conferenza dei Servizi. A tal proposito, il Parere di competenza espresso dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest, rubricato con prot. n. 21203/2021 del		

01/07/2021, a pag. 6, punto 3.1. Verifica sulla disponibilità altre aree con classificazione idonea, recita testualmente: "Nell'Elab. *RO1 Relazione tecnico illustrativa di progetto* (pag 16) viene precisato, ai sensi dell'art. 8, c 1, DPR. 7/9/2010 n. 160, che le aree potenzialmente disponibili (zone D sigle 13.1.2 e 13.1.2.1) nel PRGC risultano inidonee perché compromesse da infrastrutture esistenti che ne pregiudicano una razionale realizzazione o perché di dimensione insufficiente (zone D sigla 18.1.3). Tale valutazione è stata ulteriormente ribadita dalla Amministrazione Comunale nella Conferenza del 7/6/2021."

Nel corso della Conferenza di Servizi, come risultante dal Verbale di svolgimento dei lavori della riunione del 2 luglio 2021, la Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Edilizia Territorio e Viabilità – Direzione Territorio e Trasporti, tramite il proprio Rappresentante, ha preso "atto della valutazione e delle osservazioni avanzate nella prima riunione della CdS e della verificata assenza di aree produttive idonee - anche con riferimento al progetto 30Metro sviluppato dal Dipartimento di Sviluppo Economico - riaffermata dal Comune di Orbassano", come formalmente espresso nel verbale della seduta della CdS tenutasi in data 7 giugno 2021.

Alla richiesta "di verificare se l'area con codice 11.1.1 del PRGC è adeguata ad ospitare l'intervento", espressa dalla stessa CMTO, è stato confermato "seduta stante" [in ragione del fatto che l'area non era – opportunamente - stata presa in considerazione nell'ambito delle verifiche preliminari in quanto ambito di pertinenza di uno stabilimento industriale esistente; ndr], previa verifica eseguita dagli uffici tecnici dell'Amministrazione precedente, che "tale ambito risulta già occupato e utilizzato da altro operatore economico e che l'area stessa ne costituisce pertinenza, non risultando, pertanto, disponibile".

Nel Contributo del Dipartimento di Sviluppo Economico per gli aspetti di competenza, richiesto dalla Direzione Territorio e Trasporti, prot. n. 70291/2021 datato 30 giugno 2021, allegato al parere preliminare espresso dalla Città Metropolitana, rubricato con prot. n. 21455/2021 del 02/07/2021, è stato attestato che "In sede di Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2021 l'operatore ha illustrato la disamina effettuata, raffrontata con le necessità dimensionali e localizzative dell'investimento previsto ... in un intorno ragionevolmente compatibile con le esigenze dell'operatore ed alle necessità produttive/strategiche/logistiche necessarie all'investimento" (cfr. Elaborato V01 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).

ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 1.7
<p>Consumo di suolo</p> <p>Si ritiene che l'occupazione di una superficie prossima ai 20 ettari di terreno agricolo costituisca violazione dei cardini su cui poggia la disciplina del PTC2. Si sostiene la dubbia fruibilità pubblica degli interventi di compensazione di cui non vi è certezza e garanzia circa la loro realizzazione. Da tale considerazione si è tratta la conclusione che mediante "una fittizia operazione di assunzione di impegni da parte del proponente (...) si assiste ad una rilevante trasformazione territoriale senza la benché minima richiesta convenzione attuativa."</p>
CONTRODEDUZIONI
<p>I temi del consumo di suolo e della coerenza con il PTC2 sono stati esaurientemente approfonditi e affrontati nell'ambito della documentazione progettuale presentata e dei lavori della Conferenza dei Servizi. A tal proposito, il parere preliminare rilasciato dalla Città Metropolitana, rubricato con prot. n. 0021455/2021 del 02/07/2021, recita testualmente, a pag. 1: "Ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con LL.R. n. 3/2013 e n.17/2013, il Progetto della Variante Semplificata al P.R.G.C. del Comune di Orbassano – Pratica SUAP - proponente "AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L." - esaminato nella Conferenza dei Servizi svoltasi in videoconferenza in data 07 giugno 2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente".</p> <p>Inoltre, l'Elaborato U12 - OBBLIGHI DEL PROPONENTE E/O AVENTI TITOLO, come integrato con i contributi derivanti dalla seconda riunione della CdS del 02 luglio 2021, dal tavolo tecnico del 19 luglio 2021, dai pareri e dai contributi trasmessi dai vari Enti, dagli approfondimenti durante la fase istruttoria dell' Organo Tecnico Comunale VAS, prevede espressamente che "Il Proponente e/o suoi aventi titolo, si impegna ad assumere gli</p>

oneri e gli obblighi che seguono, precisando che tutti gli impegni ed obblighi sotto elencati dovranno essere richiamati nella convenzione, da stipularsi, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i., prima del rilascio del Permesso di Costruire del nuovo insediamento produttivo".

Al punto 8 del citato elenco è previsto l'obbligo di "esecuzione delle opere di compensazione ambientale ... elencate, per gli importi corrispondenti", con indicata la tempistica di predisposizione dei progetti e la realizzazioni degli interventi, nonché l'obbligo convenzionale di prestare "a copertura dell'adempimento degli obblighi ... adeguata garanzia fideiussoria di primario istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto autorizzato di importo secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione, approvato con D.C.C. n. 38 del 21/06/2011 e s.m.i.".

ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 1.8 *		
Trasporti, viabilità e accessibilità		
Si afferma che "non sono stati condotti gli studi e i rilievi espressamente richiesti dal parere ARPA".		
CONTRODEDUZIONI		
<p>Lo studio sul sistema dei trasporti predisposto nelle fasi iniziali, a seguito delle richieste di studi e di integrazioni espresse da ARPA è stato aggiornato mediante l'esecuzione di un rilievo tradizionale del traffico sul campo del traffico della durata di una settimana. I risultati dello stesso sono stati riportati nell'elaborato R04 – STUDIO SUL SISTEMA DEI TRASPORTI aggiornato e non hanno evidenziato alcuna criticità.</p> <p>Pertanto le richieste dell'ARPA sono state fatte proprie dalla Città Metropolitana di Torino, con la comunicazione del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Direzione Viabilità 2, con prot. 00077454 del 20/07/2021, che recita a tal proposito: "Vista inoltre la nota dell'ARPA prot. N. 55216 del 17/06/2021 con la quale segnala l'opportunità che "prima dell'attuazione della variante, venga portato a termine un rilievo tradizionale (sul campo) del traffico della durata di almeno una settimana continuativa, per ricostruirne (della porzione di rete viaria interessata dall'intervento, n.d.r.) le dinamiche di flusso ante operam, e che tale rilievo venga ripetuto almeno una volta all'anno, possibilmente nello stesso periodo, dopo la messa in esercizio delle migliorie viarie e per almeno 5 anni"; indicazioni che saranno recepite dal Proponente quale obbligo convenzionale; in merito ai risultati del rilievo si chiede che gli stessi vengano trasmessi anche a questi Uffici, con impegno da parte del Proponente a prendere provvedimenti e mettere in atto idonei interventi migliorativi sulle strade provinciali nel caso in cui i flussi di transito effettivi si discostino da quelli ipotizzati in sede di studio del traffico e in ogni caso se dovessero generare code / transito difficoltoso sulle strade provinciali.".</p> <p>Gli impegni di cui sopra sono riportati al punto 24 dell'Elaborato U12 – OBBLIGHI DEL PROPONENTE E/O AVENTI TITOLO e saranno di conseguenza recepiti e riportati nella convenzione attuativa.</p>		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 1.9 *		
Esclusione dalla VAS.		
<p>Si rileva un'incongruenza tra la data dei documenti citati e quelle riportate nella D.D. 446/2021 e gravi errori in merito alla non osservanza delle "prescrizioni" in linea acustica richieste dal parere ARPA. Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 77/2021 (G.U. n. 129 del 31/05/2021) convertito in Legge 108/2021 (G.U. 181 del 30/07/2021), sia stato commesso l'errore di non aver considerato il parere ARPA nella parte in cui si richiedono espressamente "prescrizioni" in linea acustica. Altra lacuna è la mancata allegazione alla Determinazione n. 446/2021 di tutti i pareri e i verbali delle Conferenze dei Servizi e Tavoli tecnici svoltisi nella procedura.</p>		

CONTRODEDUZIONI		
<p>L'incongruenza di data per il medesimo protocollo è un evidente errore materiale (data corretta 30/07/2021) che non inficia la correttezza e validità del provvedimento emesso.</p> <p>La Determinazione del Dirigente dell'Organo Tecnico VAS è stata assunta in relazione all'esito dei lavori dell'OTC, che hanno tenuto conto dei pareri e i contributi espressi dagli Enti con competenze ambientali sia in sede di CdS, che nei successivi tavoli tecnici tematici.</p> <p>Si sottolinea, peraltro che, come risultante dal verbale della CdS, seduta del 02 luglio 2021, "Dal punto di vista ambientale la Regione non ritiene esistano criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della VAS" (cfr. verbale citato pag. 6).</p> <p>Dallo stesso verbale si rileva che "Per quanto riguarda la compatibilità acustica", l'ARPA esprime parere positivo in quanto con le integrazioni proposte sono state superate le criticità rilevate" (cfr. verbale citato pagg. 9-10).</p> <p>La mancata allegazione alla Determinazione n. 446/2021 di tutti i pareri e i verbali delle Conferenze dei Servizi e Tavoli tecnici svoltisi nella procedura non costituisce lacuna procedurale in quanto i contenuti sono stati recepiti nella Determinazione finale, così come i contributi che i soggetti con competenze ambientali hanno indicato ed espresso nei loro rispettivi pareri, accolti nell'elaborato U12 "Obblighi del Proponente e/o aventi titolo", inoltrato di propria iniziativa dal Proponente stesso, in esito agli sviluppi dei lavori della CdS e dei tavoli di lavoro tematici.</p>		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 1.10 *
<p>Compensazioni ambientali</p> <p>Si rileva che "quanto previsto a titolo di compensazioni ambientali a fronte della perdita irreversibile di circa 20 ettari di suolo agricolo non risponde alla disciplina vigente, nella parte i cui si afferma che tali compensazioni potranno essere definite successivamente all'approvazione della variante. La sbrigativa esclusione dalla VAS come sopra osservata, contribuisce a sottolineare l'aleatorietà delle scelte operate."</p>
CONTRODEDUZIONI
<p>La Determinazione del Dirigente dell'Organo Tecnico VAS è stata assunta in relazione all'esito dei lavori dell'OTC, che hanno tenuto conto dei pareri e i contributi espressi dagli Enti con competenze ambientali sia in sede di CdS, che nei successivi tavoli tecnici tematici.</p> <p>Premesso che le opere di compensazione ambientale sono state individuate dal Proponente a seguito di consultazione e di concerto con l'Amministrazione Comunale e tutti gli Enti aventi competenze ambientali, si precisa quanto segue.</p> <p>Ad integrazione di quanto riportato in merito al punto precedente, come risultante dal verbale della CdS, seduta del 02 luglio 2021, "Per quanto riguarda gli aspetti ambientali la Regione rimanda al parere dell'organo Tecnico Regionale il quale, peraltro, ritiene esaustive le indicazioni sui criteri per soddisfare la congruità delle opere compensative ritenendo adeguate le analisi condotte." (cfr. verbale citato pag. 6).</p> <p>Dallo stesso verbale si evince che "Per quanto riguarda ... le compensazioni ambientali l'ARPA ... prende come riferimento scientifico ISPRA, per valutare come congrua con la previsione dell'Ente la quantificazione proposta" (cfr. verbale citato pag. 9), considerando la scala di risalita dei pesci, seppure non riconducibile alla definizione di compensazione omologa, idonea quale compensazione ambientale di elevato valore ecologico. Risulta peraltro censita nel catalogo Circa della CMTO, strumento di supporto per le amministrazioni locali che costituisce riferimento prioritario sul quale far ricadere le compensazioni ambientali previste dalla legislazione vigente.</p> <p>La Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA, con il parere prot. n. 70394/TA0-O4 del 30 giugno 2021, avente per oggetto "Fase di</p>

Verifica della procedura di VAS di competenza del Comune di Orbassano”, precisa che: *“a garanzia della realizzazione di tutti gli interventi compensativi, si richiama l’opportunità, prospettata nell’ambito dei suddetti tavoli, che il proponente stipuli apposita fideiussione a favore del Comune di Orbassano, che potrà così intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza del proponente. Nel caso in cui qualcuno degli interventi compensativi proposti non risultasse realizzabile per motivi non imputabili al proponente, il Comune di Orbassano potrà convocare apposita Conferenza dei Servizi (con il coinvolgimento del GdL Compensazioni e di ARPA Piemonte) per definire idonei interventi compensativi sostitutivi”.*

In merito a quest’ultimo aspetto si rimanda a quanto contro dedotto alla presente osservazione, punto 01/07, relativamente agli obblighi previsti nell’Elaborato U12 - OBBLIGHI DEL PROPONENTE E/O AVENTI TITOLO che saranno recepiti e riportati nella convenzione attuativa.

ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 1.11

Rilievi urbanistici e procedurali

Si rileva che la documentazione di cui all’elaborato U12 non sia stata *“esaminata e decisa da idonea CdS”.*

“(…) non viene precisato se la disponibilità delle aree sia o meno in capo al proponente, requisito indispensabile per procedere all’approvazione della variante”.

Si ritiene che “con l’introduzione nelle NTA del PRGC all’art. 32 Aree di categoria D1 del nuovo paragrafo 6.13 Area 10.1.13 – 10.1.13.1 – 10.1.13.2,” determini *“per relationem la nullità del provvedimento di esclusione dalla VAS”* (in ragione dell’intervenuta norma di modifica dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, rispetto al procedimento di VAS).

“Si ritiene necessario integrare il testo del nuovo paragrafo 6.13 Area 10.1.13 – 10.1.13.1 – 10.1.13.2 con la previsione tassativa che ogni mutamento di destinazione d’uso degli immobili, anche solo in parte, debba essere conseguita mediante idonea variante urbanistica.”

CONTRODEDUZIONI

L’Elaborato U12 - OBBLIGHI DEL PROPONENTE E/O AVENTI TITOLO, è stato esaminato dalla CdS nella seduta del 02 luglio 2021, come risulta dal Verbale della stessa alle pagg. 12-13.

Successivamente, tale documento è stato integrato recependo quanto deciso nella stessa CdS (in attuazione di quanto previsto dall’articolo 17 bis, comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., punto d) *“... il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, ..”.*

Le aree necessarie per la realizzazione dell’intervento sono totalmente nella disponibilità del proponente (Superficie territoriale ed aree esterne all’area di variante per le opere viabilistiche insistenti sul territorio del Comune di Rivalta di Torino) oppure di proprietà comunale (aree esterne all’area di variante per opere viabilistiche insistenti sul Comune di Orbassano), come precisato puntualmente nei diversi elaborati di progetto, tavole e relazioni, a cui si rimanda. Si precisa inoltre che la destinazione urbanistica delle aree esterne all’area di variante prevista dai P.R.G.C. vigenti, sia nel Comune di Orbassano che in quello di Rivalta di Torino, risulta conforme o compatibile alla destinazione loro attribuita dal progetto di cui trattasi.

Le aree in cui sono previsti gli interventi di compensazione ambientale sono tutte di proprietà pubblica, del Comune di Orbassano o di altri enti, e le opere previste non mutano né la natura patrimoniale né la destinazione d’uso pubblica in essere.

Per quanto riguarda gli obblighi convenzionali che il proponente assume per la realizzazione delle opere di compensazione ambientale si rimanda alla controdeduzione riguardante il sottotema 1.7.

Il dettato normativo introdotto con il paragrafo 6.13 Area 10.1.13-10.1.13.1-10.1.13.2 nell’art. 32 delle NTA del PRGC non prevede, per la realizzazione dell’intervento, alcuna forma di prescrizione derivante dal procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, trattandosi nella fattispecie di condizioni definite già in sede di progetto da parte del Proponente, successivamente integrate a fronte dell’evoluzione delle istruttorie e delle

decisioni assunte nell'ambito del presente procedimento.

Le suddette prescrizioni inserite nelle norme d'attuazione, sono evidentemente di tipo urbanistico e risultano (fisiologicamente) indispensabili per vincolare l'attuazione a quanto deciso nelle varie fasi del procedimento e, conseguentemente, entità diverse da eventuali "prescrizioni" imposte in sede di VAS ai fini dell'esclusione.

Difatti, l'ultimo comma del nuovo paragrafo normativo precisa che: *"Le prescrizioni del presente punto 6.13 derivano dal procedimento di SUAP ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 7/9/2010, n. 160 e art. 17bis, c. 4, della L.R. 56/77 e sono operative unicamente nei termini amministrativi ad esso connessi"*, che non consentono mutamenti della destinazione d'uso dell'immobile.

ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

OSSERVAZIONE N. 2 (D'Urso Piero)
Sintesi generale
Le opere di compensazione e mitigazione dell'impatto contenute nel progetto non sono ritenute esaustive e se ne propongono di alternative e/o aggiuntive.

SOTTOTEMA 2.1		
Realizzazione nuovo tratto pista ciclabile		
Si richiede di "realizzare un tratto di pista ciclabile che metta in collegamento la Strada Rivalta in territorio del comune di Orbassano con la pista ciclabile già realizzata sulla Via San Luigi in territorio del comune di Rivalta, seguendo la bretella stradale già esistente".		
CONTRODEDUZIONI		
Le opere di compensazione ambientale sono state individuate di concerto con gli Enti aventi competenza ambientale. Peraltro, nello specifico, la pista ciclabile non può rientrare tra le opere di compensazione ambientale.		
Tuttavia, il suggerimento sarà tenuto in considerazioni dall'Amministrazione Comunale che si riserva di approfondirlo e valutarne la fattibilità in momenti ed ambiti diversi.		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 2.2		
Ingresso ciclopeditone.		
Si richiede di creare dal lato di Strada Rivalta (Orbassano) un ingresso ciclo-peditone idoneo e sicuro al parco "Ilenia Giusti".		
CONTRODEDUZIONI		
Le opere di compensazione ambientale sono state individuate di concerto con gli Enti aventi competenza ambientale. Peraltro, nello specifico, la creazione di un ingresso ciclo-peditone non può rientrare tra le opere di compensazione ambientale.		
Tuttavia, il suggerimento sarà tenuto in considerazioni dall'Amministrazione Comunale che si riserva di approfondirlo e valutarne la fattibilità in momenti ed ambiti diversi.		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

OSSERVAZIONE N. 3 (D'Urso Piero)
Sintesi generale
Ricadute sul versante sociale e occupazionale.

SOTTOTEMA 3.1		
Ricadute occupazionali		
Si richiede di confermare che la previsione di “forza lavoro minima in 250 operatori/turno, con assunzioni dirette, senza uso di cooperative, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e stagionale (...) s’intenda aggiuntiva e non come ricollocamento di forza lavoro già presente in altri siti dell’azienda; di prevedere strumenti di monitoraggio per valutare l’effettivo saldo occupazionale; di considerare nell’ambito delle assunzioni predette una riserva di posti per disoccupati, lavoratori in mobilità e percettori di reddito di cittadinanza tra i residenti nel comune di Orbassano.”		
CONTRODEDUZIONI		
L’osservazione non è pertinente rispetto ai contenuti tecnici, amministrativi e procedurali della Variante urbanistica proposta. Tuttavia, a riscontro di quanto osservato, si evidenzia che non risulta agli atti che il nuovo insediamento sia in qualche misura destinato a surrogare o sostituire altri siti dell’azienda o parti di essi e pertanto la nuova occupazione debba intendersi aggiuntiva rispetto all’offerta occupazionale in essere. Il Proponente, interpellato, ha confermato tale condizione.		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

OSSERVAZIONE N. 4 (D'Urso Piero)
Sintesi generale
Si rileva che il nuovo intervento determinerà un forte impatto sul traffico veicolare pesante, costituendo un aggravio la già notevole e difficoltosa circolazione veicolare urbana e pertanto si propone un'ulteriore opera di compensazione ambientale.

SOTTOTEMA 4.1		
<p>Realizzazione rotatoria e chiusura dello svincolo autostradale di Orbassano in direzione Pinerolo</p> <p>Si chiede che “l’ingresso dalla costruenda rotatoria sulla Via Avv. G. Agnelli, presumibilmente prevista ad uso esclusivo dell’insediamento produttivo, venga integrata da accesso diretto per la viabilità pubblica tramite la rimozione della chiusura dello svincolo autostradale di Orbassano in direzione Pinerolo”.</p>		
CONTRODEDUZIONI		
<p>L’osservazione si basa su premesse non corrette e non risulta pertinente rispetto ai contenuti tecnici, amministrativi e procedurali della Variante urbanistica proposta.</p> <p>La “costruenda” rotatoria su Via Avv. G. Agnelli (si presume ci si riferisca a quella in progetto, collocata prevalentemente nel territorio di Orbassano, nell’ambito della proposta di variante di SUAP) sarà al servizio di tutto l’ambito produttivo-logistico esistente a cavallo dei Comuni di Orbassano e Rivalta e non è pertanto prevista “ad uso esclusivo” dell’insediamento produttivo in progetto; la stessa consentirà di ridurre i flussi di traffico sulla S.P. 6 in quanto parte del traffico dell’area industriale sarà smistato sulla rotonda di raccordo con la viabilità in territorio di Rivalta di Torino per l’accesso diretto allo svincolo alla TO-PINEROLO.</p> <p>L’eventuale rimozione della chiusura dello svincolo autostradale di Orbassano in direzione Pinerolo rientra fra le prerogative di gestione delle reti autostradali, in concessione ai privati, ed in ogni caso attiene a dinamiche, valutazioni e scelte da effettuarsi a scala diversa da quella riferibile al presente procedimento.</p>		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

OSSERVAZIONE N. 5 (D'Urso Piero)
Sintesi generale
Rilievi sulla tavola V02, riferita alle opere di compensazione ambientale.

SOTTOTEMA 5.1		
<p>Rilievi sulla tavola V02</p> <p>“Con riferimento alla ICP 9 denominata “Area scala risalita pesci CMTO”, chiede alla voce “BENEFICIARI FINALI” (pag. 62) di sostituire la definizione: <i>“Cittadini di Orbassano e fruitori della zona parco tramite piste ciclopedonali di accesso”, in quanto evidente refuso derivante dagli ICP precedenti, sostituendola con una dicitura appropriata all’oggetto dell’intervento.”</i></p>		
CONTRODEDUZIONI		
L’osservazione viene accolta trattandosi di un errore materiale e si provvede alla correzione dello stesso sostituendo la dizione riportata nell’elaborato V02.		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
X		

OSSERVAZIONE N. 6 (SURIANI Andrea, DI SALVO Luca, LODI Elio, MIOTTO Claudio, D'URSO Piero)
Sintesi generale
Si richiede l'integrazione della documentazione "a supporto della necessità della realizzazione della scala di risalita dei pesci".

SOTTOTEMA 6.1 *		
Scala di Risalita dei Pesci		
<p>Tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none">- della relazione sul monitoraggio della fauna ittica, nei corsi d’acqua piemontesi, redatta dalla Regione Piemonte nel maggio del 2005, relativamente al Torrente Sangone, da Sangano a Torino- della proposta della Città Metropolitana che ha suggerito di prendere come esempio una soluzione tecnica adottata sul torrente Pellice a Villafranca Piemonte che , a differenza del Torrente Sangone, “ha acqua per tutto l’anno ed è poco alterato dal punto di vista morfologico” e nel quale “risiede una delle meglio conservate popolazioni di trota marmorata del bacino del Po” <p>si ritiene necessaria l’integrazione della documentazione “a supporto della necessità della realizzazione della scala di risalita dei pesci” per la quale è prevista una spesa indicativa di € 170.000,00 che rappresenta ben il 36% circa del totale degli interventi previsti a compensazione.</p>		
CONTRODEDUZIONI		
<p>Come risultante dalla comunicazione prot. n. 70394/TA0-O4 del 30 giugno 2021 della Citta Metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA, “<i>dopo aver consultato il Catalogo CIRCA - Catalogo degli Interventi di Riqualificazione e Compensazione Ambientale, il GdL Compensazioni ha proposto, accanto agli ulteriori interventi compensativi proposti, la realizzazione di una rampa di risalita per l'ittiofauna sul T. Sangone a valle del ponte della SP 143 di collegamento tra Orbassano e Rivalta T.se, in corrispondenza del sifone di attraversamento della Bealera di Orbassano. La rampa andrebbe a migliorare l'ecosistema fluviale ripristinando la continuità ecologica longitudinale del T. Sangone.... Per garantire l'effettiva efficacia dell'intervento compensativo è stato suggerito che la rampa sia realizzata adottando una soluzione tecnica analoga a quella utilizzata da Città metropolitana sul T. Pellice a Villafranca Piemonte a valle del ponte della SP 139, fatta in pietrame cementato per tutta la larghezza dell'alveo in modo da risultare funzionale nelle diverse condizioni di portata del corso d'acqua, anche nel caso in cui il ramo principale si sposti all'interno dell'alveo. E' stata inoltre fornita, come parametro di riferimento per il Comune che ne dovrà valutare la congruità, una stima economica di massima dell'intervento, in allegato al presente parere</i>”.</p> <p>La necessità e l'opportunità di realizzazione dell'opera di compensazione è stata condivisa ed approvata dalla CdS, come riportato nel verbale della seduta del 2 luglio 2021. E' peraltro prevista espressamente, al punto 9. dell'Elaborato U12 - OBBLIGHI DEL PROPONENTE E/O AVENTI TITOLO: la “Presentazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica prima dall'approvazione del progetto dell'insediamento e della variante urbanistica connessa, da parte del Consiglio Comunale di Orbassano. Prima della stipula della convenzione edilizia dovranno essere approvati dal Comune di Orbassano i singoli progetti di compensazione ambientale corredati dai pareri da parte degli enti sovraordinati, CMTO e ARPA. Presentazione dei progetti definitivi delle suddette opere entro 45 giorni dalla stipula della convenzione ed in ogni caso prima del rilascio del Permesso di Costruire. Presentazione dei progetti esecutivi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione, da parte della giunta Comunale, dei progetti definitivi”. In tali sedi, già previste e normate, dovranno essere forniti i necessari ed opportuni documenti integrativi di tipo tecnico e progettuale.</p>		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

OSSERVAZIONE N. 7 (DI SALVO Luca, SURIANI Andrea, LODI Elio, MIOTTO Claudio, D'URSO Piero)
Sintesi generale
Tematiche inerenti l'impatto ambientale dell'intervento e le ricadute occupazionali e infrastrutturali dello stesso.

SOTTOTEMA 7.1		
L'impatto ambientale		
Omessa convocazione della “Cabina di regia politico-strategica” istituita con D.G.R. 15 dicembre 2017, n. 47-6153 e all'allegato Protocollo a coordinamento regionale e con idonea rappresentanza degli Enti coinvolti, da convocarsi anche su richiesta di ciascuno dei firmatari del Protocollo (tra cui rientra il Comune di Orbassano) nonché un tavolo “di tutte le forze politiche orbassanesi, data l'importanza della variante e del soggetto coinvolto (Amazon), al fine di rendere partecipe e consapevole la cittadinanza.”		
CONTRODEDUZIONI		
L'osservazione non è pertinente sotto il profilo tecnico, amministrativo e procedurale in relazione al procedimento in oggetto e la connessa Variante urbanistica, in quanto le sollecitazioni ivi contenute attengono eminentemente alla sfera delle scelte e delle opportunità politiche generali. L'informazione ai soggetti politici, rappresentati in Consiglio Comunale, è stata affrontata periodicamente e sin dalla proposta iniziale, attraverso comunicazioni in Commissione Consiliare Territorio, al fine di fornire aggiornamenti continui sulla evoluzione dell'iter procedurale della pratica.		
Nello specifico, si precisa quanto segue:		
<div><div>1.</div><div>L'area interessata dal procedimento in oggetto non rientra nell'ambito di afferenza del citato Protocollo d'intesa e della connessa Cabina di Regia (polo culturale “Concentrico e altri immobili di rilevanza culturale del Parco di Stupinigi”);</div></div> <div><div>2.</div><div>Come risulta dagli atti, ai lavori della CdS hanno comunque preso parte, tra i firmatari del Protocollo citato: la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Beinasco, l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali e la Fondazione Ordine Mauriziano (in occasione di un tavolo tecnico).</div></div> <div><div>3.</div><div>Ai medesimi lavori ha inoltre partecipato la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Torino, che ha richiesto approfondimenti specifici per verificare eventuali interferenze con l'area di Stupinigi ed agli atti sono allegate le indagini svolte e le verifiche condotte, compresa la Valutazione d'incidenza richiesta dall'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali. Indagini e verifiche, tutte con esito favorevole.</div></div>		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 7.2
Il tema occupazionale e infrastrutturale. Si osserva "la necessità politica e sociale di stipulare un accordo con Amazon in merito agli aspetti occupazionali" riservando dei posti di lavoro ai cittadini orbassanesi sul cui territorio si riversano le "ricadute negative che conseguiranno all'attuazione della variante (maggior traffico, inquinamento ambientale e acustico, aumento del rischio di sinistri stradali, ecc.)".
CONTRODEDUZIONI
L'osservazione non è pertinente rispetto ai contenuti tecnici, amministrativi e procedurali della Variante urbanistica proposta. L'Amministrazione, tuttavia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 della Costituzione

della Repubblica Italiana (L'iniziativa economica privata è libera), intende, a conclusione dell'iter tecnico della variante in esame, avviare una fase di incontri con le Parti Sociali e con la Società Amazon al fine di addivenire ad accordi che tengano conto degli indirizzi che la ditta intende intraprendere sulle assunzioni, allo scopo di ottenere vantaggi per le categorie disagiate, tenendo in considerazione anche le diverse fasce di età, in accordo con la Regione e il Centro per l'impiego. Per quanto attiene le eventuali ricadute negative si ricorda che le procedure dello SUAP prevedono appositi interventi di mitigazione e di compensazione, nonché interventi sul sistema infrastrutturale, atti a ridurne e/o annullarne gli effetti.

ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X
OSSERVAZIONE N. 8 (MADONNA Giovanni)		
Sintesi generale		
Le opere di compensazione e mitigazione dell'impatto contenute nel progetto non sono ritenute esaustive.		

SOTTOTEMA 8.1 *		
Opere di compensazione ambientale		
<p>Si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di fissare un termine per la realizzazione delle compensazioni ambientali; - di creare un collegamento sicuro tra la pista ciclabile del parco Ilenia Giusti ricadente sul comune di Orbassano e quella sul comune di Rivalta in corrispondenza del ponte sul Sangone di Strada Rivalta. 		
CONTRODEDUZIONI		
<p>La Determinazione del Dirigente dell'Organo Tecnico VAS è stata assunta in relazione all'esito dei lavori dell'OTC, che hanno tenuto conto dei pareri e i contributi espressi dagli Enti con competenze ambientali sia in sede di CdS, che nei successivi tavoli tecnici tematici.</p> <p>Nell'elaborato U12 – OBBLIGHI DEL PROPONENTE E/O AVENTI TITOLO, al punto 8, è previsto l'obbligo di "esecuzione delle opere di compensazione ambientale ... elencate, per gli importi corrispondenti", con indicata la tempistica di predisposizione dei progetti e la realizzazioni degli interventi, nonché l'obbligo convenzionale di prestare "a copertura dell'adempimento degli obblighi ... adeguata garanzia fideiussoria di primario istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto autorizzato di importo secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione, approvato con D.C.C. n. 38 del 21/06/2011 e s.m.i."</p> <p>Le opere di compensazione ambientale sono state individuate di concerto con gli Enti aventi competenza ambientale. Peraltro, nello specifico, l'eventuale collegamento ciclo-pedonale non può rientrare tra le opere di compensazione ambientale.</p> <p>Tuttavia, il suggerimento sarà tenuto in considerazioni dall'Amministrazione Comunale che si riserva di approfondirlo e valutarne la fattibilità in momenti ed ambiti diversi.</p>		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

OSSERVAZIONE N. 9
(LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA)

Sintesi generale

Criticità inerenti all'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VAS stante: il consumo di suolo di oltre 20 ettari, ingenti flussi di traffico veicolare, inquinamento luminoso a ridosso di un'area protetta, rilevante varianza idraulica.

SOTTOTEMA 9.1 *

Esclusione dalla VAS

Si illustrano le motivazioni per le quali si ritiene necessario sottoporre l'intervento a VAS:

- per consentire maggiore partecipazione da parte dei cittadini in quanto la pubblicazione sarebbe stata di 30 + 30 giorni anziché di 15 + 15 (peraltro nel mese di agosto);
- in quanto in contrasto con l'art. 6 cc. 1, 2, 3 della D.Lgs 152/2006;
- l'atto di esclusione dalla VAS non può contenere prescrizioni ai sensi dell'art 12 comma 4 del Decreto legislativo 152/06 smi. come modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021 di conversione in legge del DL 70/2021.

CONTRODEDUZIONI

La Determinazione del Dirigente dell'Organo Tecnico VAS è stata assunta in relazione all'esito dei lavori dell'OTC, che hanno tenuto conto dei pareri e i contributi espressi dagli Enti con competenze ambientali sia in sede di CdS, che nei successivi tavoli tecnici tematici.

In specie, come risultante dal verbale della CdS, seduta del 02 luglio 2021, "Dal punto di vista ambientale la Regione non ritiene esistano criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della VAS. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali la Regione rimanda al parere dell'organo Tecnico Regionale il quale, peraltro, ritiene esaustive le indicazioni sui criteri per soddisfare la congruità delle opere compensative ritenendo adeguate le analisi condotte." (cfr. verbale citato pag. 6).

Dallo stesso verbale si evince che "Per quanto riguarda ... le compensazioni ambientali l'ARPA ... prende come riferimento scientifico ISPRA, per valutare come congrua con la previsione dell'Ente la quantificazione proposta" (cfr. verbale citato pag. 9).

Il provvedimento di esclusione dalla VAS non contempla alcuna prescrizione bensì si limita a prendere atto degli obblighi assunti dal Proponente e delle condizioni definite in sede di progetto necessarie per la realizzazione dell'intervento.

Le procedure adottate hanno rispettato i termini delle leggi vigenti in materia di tempi e modalità di pubblicazione della variante urbanistica.

ESITO

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

OSSERVAZIONE N. 10
(SURIANI Andrea, MIOTTO Claudio)

Sintesi generale

Osservazioni effettuate da vari enti sovraordinati riguardo all'area oggetto di nuovo insediamento riportate nella relazione illustrativa del progetto preliminare del PRGC, redatto nel febbraio 2018 e in sede di Variante 19.

SOTTOTEMA 10.1

Criticità evidenziate dagli enti sovraordinati inerenti altri strumenti urbanistici generali

Si chiede di indicare documentazione a supporto, che evidenzi le soluzioni adottate rispetto alle criticità, sopra rilevate dai vari enti, nella relazione illustrativa del progetto preliminare del PRGC, redatta nel febbraio del 2018.

CONTRODEDUZIONI

L'osservazione non è pertinente rispetto ai contenuti tecnici, amministrativi e procedurali della Variante urbanistica proposta in questa sede, in quanto riguarda un processo di Variante Generale al P.R.G.C. che ha comportato considerazioni ed analisi effettuate in tempi, ad una scala ed in un contesto procedurale e storico differenti. Valutazioni ed espressioni di pareri che non possono pertanto incidere sul procedimento in oggetto, nel quale sono stati coinvolti e si sono formalmente espressi tutti i Soggetti competenti e legittimati in ambito urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Tuttavia, si precisa che, negli atti del procedimento richiamato, e precisamente in un tavolo tecnico del 02/07/2014, la Regione segnalava "la necessità di argomentare in maniera più approfondita la previsione di espansione dell'edificato, ragionando anche di ridimensionarla e dell'utilizzo del SUAP". Accogliendo l'osservazione della Regione, il successivo progetto preliminare del PRGC adottato nel 2018 aveva previsto una riduzione dell'ampliamento ipotizzato nel precedente adottato con D.C.C. n. 23 del 27/03/2013 poi decaduto, in quanto, a quei tempi, l'Amministrazione non aveva previsioni certe di insediamenti di attività produttive in quella porzione di territorio ma unicamente ipotesi generiche di espansione. In ogni caso, il progetto preliminare alla Variante del PRGC adottato con D.C.C. n. 11 del 12/03/2018 è stato successivamente revocato con D.C.C. n. 56 del 15/11/2018 e pertanto la soluzione proposta non ha più avuto corso.

Il riferimento alla Variante 19 approvata con D.C.C. 43 del 20/07/2012, non è pertinente in quanto le tematiche affrontate in detto contesto normativo non attengono all'ambito interessato dal procedimento in oggetto.

ESITO

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

OSSERVAZIONE N. 11 (Forum Nazionale SALVIAMO IL PAESAGGIO DIFENDIAMO I TERRITORI Comitato Per Il Torinese)
Sintesi generale
Tematiche varie di carattere procedimentale, urbanistico e ambientale.

SOTTOTEMA 11.1
Note alla consultazione degli atti pubblicati
Si contesta “l’omessa pubblicazione degli elaborati che vanno dal n. 82 al n. 95, in quanto non a contenuto tecnico e/o progettuale” in particolare per quanto riguarda il “parere legale”.
CONTRODEDUZIONI
La procedura attivata è definita dall’articolo 17 bis, comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Il punto d) dello stesso recita testualmente che: “... il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della <u>variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni</u> ”.
Ad integrazione e maggiore specificazione del dettato normativo sopra riportato, la DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 – Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), al paragrafo 2. I ter dei procedimenti integrati, punto k. Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti semplificate al PRG art. 17 bis, nel caso in cui non si debba procedere alla fase di VAS, prevede che: “ <u>La conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell’intervento e della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza e dagli esiti della fase di verifica, sul sito informatico dell’ente responsabile per 15+15 gg per le osservazioni</u> ”..
La pubblicazioni degli atti è stata effettuata in piena ed esaustiva ottemperanza alle norme sopra citate.
Si aggiunga inoltre che, come espressamente dichiarato nella postilla in calce al verbale della CdS seduta del 2 luglio 2021, “Per completezza e trasparenza, vengono acclusi al verbale – quale parte non integrante – i contributi degli Enti intervenuti, pervenuti successivamente alla chiusura della presente riunione solamente se gli stessi siano stati espressamente richiamati durante la discussione e se ne sia esternato coerentemente il contenuto”, in quanto utili a consentire una completa ed esauriente comprensione del progetto e della conseguente variante urbanistica, comprensiva degli elaborati di carattere ambientale, e pertanto oggetto di pubblicazione insieme allo stesso verbale.
Gli elaborati non pubblicati, la cui natura si evince proprio dall’elenco completo dei documenti (senza omissioni ed in totale trasparenza), sono totalmente privi di contenuto tecnico e/o progettuale. In ogni caso, tali documenti restano depositati agli atti di ufficio e, sulla base di quanto consentito dalla vigente legislazione, accessibili ai portatori di interessi legittimi.
ESITO
ACCOGLIBILE
PARZ. ACCOGLIBILE
NON ACCOGLIBILE
X
SOTTOTEMA 11.2
“Parere di competenza” della Regione Piemonte
Si contesta l’omessa pubblicazione del “parere del Settore Legale” della Regione Piemonte del 14/1/2021 sia un precedente parere della stessa Regione.
CONTRODEDUZIONI
Si rimanda a quanto contro dedotto al precedente punto 11/1.
ESITO

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 11.3 *		
"Dirigente dell'Organo Tecnico VAS"		
Si ritiene che la “mancanza di terzietà/indipendenza” del Dirigente dell’Organo Tecnico VAS infici la legittimità del provvedimento dirigenziale dell'Organo Tecnico Comunale VAS del 30/7/2021.		
CONTRODEDUZIONI		
<p>Il provvedimento del Dirigente Organo Tecnico VAS, l'individuazione del Responsabile del Procedimento di verifica della VAS, nonché la designazione e le determinazioni dell'Organo Tecnico VAS sono pienamente conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di “terzietà”; in specie, se a questo si riferisce l'osservazione, è garantito il pieno rispetto della normativa ove prevede che <i>“La responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all’amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione. La giurisprudenza amministrativa ha infatti sottolineato la necessità che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente”</i> (Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977).</p> <p>Più precisamente, in relazione al procedimento in questione, gli organi interessati risultano i seguenti: Responsabile del Procedimento di verifica della VAS: Responsabile del Servizio Ambiente; Autorità Competente: Dirigente Organo Tecnico VAS, nonché Dirigente del II Settore “Gestione del Territorio”; Responsabile del Procedimento della variante urbanistica: Istruttore tecnico direttivo assegnato al III Settore “Urbanistica, Cultura, Servizi ai cittadini e alle imprese”; Autorità Procedente: Dirigente del III Settore “Urbanistica, Cultura, Servizi ai cittadini e alle imprese”.</p> <p>In ultimo, si precisa ancora che la nota prot. n. 15148 del 11/05/2021 a cui si riferisce l'osservazione, recante contenuti meramente in materia di opere pubbliche e manutenzioni delle medesime, è stata sottoscritta dal Dott. Marco Diato (già Dirigente Organo Tecnico VAS), in qualità di Dirigente del II Settore “Gestione del Territorio”, e quindi in una posizione di assoluta terzietà rispetto al procedimento urbanistico.</p>		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 11.4 *		
Pubblicazione verbali dell’Organo Tecnico Comunale		
Si rileva che non sono stati pubblicati i verbali dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) dell'8/7/2021 prot. 23095 e del 30/7/2021 prot. 25013, entrambi richiamati all'interno Determinazione dirigenziale 30/7/2021 n. 446.		
CONTRODEDUZIONI		
Non sussiste alcun obbligo di pubblicazione in quanto trattasi di atti endo-procedimentali e comunque depositati agli atti di ufficio ed accessibili ai portatori di interessi legittimi.		
ESITO		

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 11.5		
Omessa pubblicazione dei verbali del CdS preliminare		
Si rileva che non sono stati pubblicati i verbali delle Conferenze dei servizi preliminari che si sono svolte e sono genericamente richiamate in alcuni pareri.		
CONTRODEDUZIONI		
Si rimanda a quanto contro dedotto al precedente punto in relazione al sottotema 11/1.		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 11.6		
Parere dell'ARPA Piemonte		
Si rileva che il parere dell'ARPA Piemonte, allegato al verbale della Conferenza dei servizi del 2/7/2021, come "documento non parte integrante del verbale", sembrerebbe non essere completo, in quanto mancante dell'ultima pagina (11 di 11).		
CONTRODEDUZIONI		
Il documento dell'ARPA pervenuto al protocollo dell'Ente al n. 22116 del 07/07/2021 è stato trasmesso al Comune già privo dell'undicesima pagina. Tuttavia, essendo contenute le "conclusioni" alla pagina precedente (10 di 11) e, terminando, le medesime, a metà facciata, si è ritenuta ininfluenza la pagina 11. L'ARPA, consultata per le vie brevi, in merito, conferma che il documento in oggetto si conclude alla pagina 10 di 11.		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 11.7		
Presupposto per poter effettuare una Variante semplificata al PRGC per il tramite dello SUAP		
Si rileva che il Comune di Orbassano non abbia verificato adeguatamente l'assenza di aree idonee all'insediamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. con il comma 4 dell'art. 17-bis della L.R. 56/1977 e s.m.i..		
CONTRODEDUZIONI		
Il tema della sussistenza o meno di altre aree produttive previste dal PRGC vigente o dismesse o suscettibili di trasformazione, anche con riferimento al "Progetto TrentaMetro" è stato esaurientemente approfondito e affrontato nell'ambito della documentazione progettuale presentata e dei lavori della Conferenza dei Servizi. A tal proposito, il Parere di competenza espresso dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest, rubricato con prot. n. 21203/2021 del 01/07/2021, a pag. 6, punto 3.1. Verifica sulla disponibilità altre aree con classificazione idonea, recita		

testualmente: "Nell'Elab. RO1 Relazione tecnico illustrativa di progetto (pag 16) viene precisato, ai sensi dell'art. 8, c 1, DPR. 7/9/2010 n. 160, che le aree potenzialmente disponibili (zone D sigle 13.1.2 e 13.1.2.1) nel PRGC risultano inidonee perché compromesse da infrastrutture esistenti che ne pregiudicano una razionale realizzazione o perché di dimensione insufficiente (zone D sigla 18.1.3). Tale valutazione è stata ulteriormente ribadita dalla Amministrazione Comunale nella Conferenza del 7/6/2021."

Nel corso della Conferenza di Servizi, come risultante dal Verbale di svolgimento dei lavori della riunione del 2 luglio 2021, la Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Edilizia Territorio e Viabilità – Direzione Territorio e Trasporti, tramite il proprio Rappresentante, ha preso *"atto della valutazione e delle osservazioni avanzate nella prima riunione della CdS e della verificata assenza di aree produttive idonee - anche con riferimento al progetto 30Metro sviluppato dal Dipartimento di Sviluppo Economico - riaffermata dal Comune di Orbassano"*, come formalmente espresso nel verbale della seduta della CdS tenutasi in data 7 giugno 2021.

Alla richiesta *"di verificare se l'area con codice 11.1.1 del PRGC è adeguata ad ospitare l'intervento"*, espressa dalla stessa CMTO, è stato confermato *"seduta stante"* [in ragione del fatto che l'area non era – opportunamente - stata presa in considerazione nell'ambito delle verifiche preliminari in quanto ambito di pertinenza di uno stabilimento industriale esistente; ndr], previa verifica eseguita dagli uffici tecnici dell'Amministrazione precedente, che *"tale ambito risulta già occupato e utilizzato da altro operatore economico e che l'area stessa ne costituisce pertinenza, non risultando, pertanto, disponibile"*.

Nel Contributo del Dipartimento di Sviluppo Economico per gli aspetti di competenza, richiesto dalla Direzione Territorio e Trasporti, prot. n. 70291/2021 datato 30 giugno 2021, allegato al parere preliminare espresso dalla Città Metropolitana, rubricato con prot. n. 21455/2021 del 02/07/2021, è stato attestato che *"In sede di Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2021 l'operatore ha illustrato la disamina effettuata, raffrontata con le necessità dimensionali e localizzative dell'investimento previsto ... in un intorno ragionevolmente compatibile con le esigenze dell'operatore ed alle necessità produttive/strategiche/logistiche necessarie all'investimento"* (cfr. Elaborato V01 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).

ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 11.8		
<p align="center">"Progetto Trentametro"</p> <p>Si rileva che non sono riscontrabili le risultanze in merito a alle valutazioni e disamine delle aree alternative alla localizzazione dell'intervento presenti nel Progetto Trentametro.</p>		
CONTRODEDUZIONI		
<p>Si rimanda a quanto controdedotto al precedente punto 11.7.</p>		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 11.9 *

Parere ARPA

Si rileva che non si è tenuto in considerazione il parere dell'ARPA Piemonte allegato al verbale della Conferenza dei servizi del 2/7/2021, in quanto le compensazioni proposte, oltre a non essere ritenute sufficienti, non sono idonee, in quanto dovrebbero essere "omologhe".

CONTRODEDUZIONI

La Determinazione del Dirigente dell'Organo Tecnico VAS è stata assunta in relazione all'esito dei lavori dell'OTC, che hanno tenuto conto dei pareri e i contributi espressi dagli Enti con competenze ambientali sia in sede di CdS, che nei successivi tavoli tecnici tematici.

Premesso che le opere di compensazione ambientale sono state individuate dal Proponente a seguito di consultazione e di concerto con l'Amministrazione Comunale e tutti gli Enti aventi competenze ambientali, si precisa quanto segue.

Ad integrazione di quanto riportato in merito al punto precedente, come risultante dal verbale della CdS, seduta del 02 luglio 2021, "Per quanto riguarda gli aspetti ambientali la Regione rimanda al parere dell'organo Tecnico Regionale il quale, peraltro, ritiene esaustive le indicazioni sui criteri per soddisfare la congruità delle opere compensative ritenendo adeguate le analisi condotte." (cfr. verbale citato pag. 6).

Dallo stesso verbale si evince che "Per quanto riguarda ... le compensazioni ambientali l'ARPA ... prende come riferimento scientifico ISPRA, per valutare come congrua con la previsione dell'Ente la quantificazione proposta" (cfr. verbale citato pag. 9), considerando la scala di risalita dei pesci, seppure non riconducibile alla definizione di compensazione omologa, idonea quale compensazione ambientale di elevato valore ecologico. Risulta peraltro censita nel catalogo Circa della CMT0, strumento di supporto per le amministrazioni locali che costituisce riferimento prioritario sul quale far ricadere le compensazioni ambientali previste dalla legislazione vigente.

ESITO

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 11.10

Assenza di varianti urbanistiche nell'ultimo quinquennio

Si rileva che a fronte della dichiarazione da parte del Comune di Orbassano di assenza di varianti urbanistiche nell'ultimo quinquennio che "hanno incrementato il consumo del suolo sono state omesse perlomeno due varianti al vigente PRGC: la Variante semplificata SUAP approvata con DCC n. 65 del 27/10/2017 (intervento di ampliamento in Comune di Orbassano, Strada del Bottone ang. Via San Luigi, di impianto stradale di distribuzione di carburanti insistente sul Comune di Beinasco) e la Variante semplificata SUAP (realizzazione spogliatoio presso Impianto Ambientthesis), con la conseguenza che le verifiche effettuate potrebbero non essere del tutto corrette.

CONTRODEDUZIONI

Le due varianti SUAP, approvate dopo il monitoraggio della Regione Piemonte del 2013 per il calcolo del CSU, non sono state considerate nel conteggio del 3% in quanto non comportanti consumo di suolo per le seguenti ragioni:

- la Variante SUAP Soc. Ambientthesis S.p.A. approvata con D.C.C. n. 46 del 28/06/2021, consiste nella costruzione di un nuovo blocco spogliatoi con annessa infermeria in sostituzione di spogliatoi esistenti, all'interno della piattaforma di trattamento polifunzionale di Orbassano (TO), gestita dalla Ambientthesis S.p.A., sita in località S.I.T.O. Interporto Nord, strada Grugliasco-Rivalta. Tale superficie risultava in porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza, già considerata nella superficie urbanizzata;
- la Variante SUAP Soc. Rete S.p.A. approvata con D.C.C. n. 65 del 27/10/2017, è consistita nel potenziamento di esistente distributore stradale di carburanti per autotrazione con metano per autotrazione e GNL su un'area di 693 mq, tra via San Luigi e strada del Bottone, al confine con il Comune di Beinasco, avente inizialmente destinazione urbanistica SP5: "servizi pubblici al servizio delle attività produttive" e divenuta poi, con l'approvazione della variante semplificata, area produttiva di cat. vt destinata agli impianti per il rifornimento energetico degli autoveicoli. [in altri termini, l'ambito oggetto dell'intervento, classificato come area 13.1.3.1 di PRGC, faceva parte di un più ampio intervento di trasformazione urbanistica di carattere produttivo soggetto a SUE già da tempo attuato e la variante di SUAP ha modificato unicamente la tipologia di area produttiva].

ESITO

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 11.11

Compatibilità con le NdA del vigente PTC2

Si ritiene che relativamente al consumo del suolo, alla luce del combinato disposto degli artt.15, 16, 17, 24, 25 e 27, l'area oltre a non potersi classificare come "area di transizione" (in quanto non caratterizzata da una limitata dimensione, non ricompresa come area libera interclusa), ma più realisticamente come "area libera" oltre a risultare area a "elevata vocazione e potenzialità agricola".

CONTRODEDUZIONI

I temi del consumo di suolo e della coerenza con il PTC2 sono stati esaurientemente approfonditi e affrontati nell'ambito della documentazione progettuale presentata e dei lavori della Conferenza dei Servizi. A tal proposito, il parere preliminare rilasciato dalla Città Metropolitana, rubricato con prot. n. 0021455/2021 del 02/07/2021, recita testualmente, a pag. 1: *"Ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con LL.R. n. 3/2013 e n.17/2013, il Progetto della Variante Semplificata al P.R.G.C. del Comune di Orbassano – Pratica SUAP - proponente "AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L." - esaminato nella Conferenza dei Servizi svoltasi in videoconferenza in data 07 giugno 2021, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente"*.

Il verbale della CdS seduta del 2 luglio 2021, a pag. 11, riporta testualmente: *"A riguardo del punto del parere scritto che sottolinea come le aree possano essere qualificate come aree di transizione, è richiesto di precisare che questo non significhi che non possano essere edificate ma, semplicemente, che lo siano a determinate condizioni che il Comune di Orbassano ritiene sussistenti. Altresì, è chiesto di confermare non sia un'opposizione all'edificazione bensì un richiamo ad un meccanismo generale delle aree di transizione."*

La Città metropolitana di Torino conferma questa lettura".		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 11.12 *		
<p align="center">Impatti cumulativi e assoggettamento a VIA</p> <p>Si ritiene che non siano stati valutati gli "impatti cumulativi" del presente intervento, con progetti analoghi (anche in Comuni limitrofi) in base al D.M. 30/3/2015, che potrebbero portare alla verifica all'assoggettamento a VIA del progetto in questione. Nel contempo, pur prendendo atto che il punto 7b dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ricomprende tra gli interventi soggetti a verifica di VIA solo i parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto, si rileva che il punto 7 dell'Allegato B3 della L.R. 40/1998 e s.m.i. invece ricomprende tra gli interventi soggetti a verifica di VIA indistintamente i parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto.</p>		
CONTRODEDUZIONI		
<p>Nell'Elaborato R04 – Studio sul sistema dei trasporti, a pag. 17 è testualmente riportato: <i>“In questa fase è stata verificata l'eventualità che nel Comune di Orbassano e nei comuni confinanti relativamente prossimi al nuovo polo logistico vi fossero progetti urbanistici e/o viabilistici in corso di adozione, approvazione ed attuazione, al fine di tenere in considerazione gli eventuali impatti sul traffico che gli stessi avrebbero potuto generare. Tale verifica ha dato esito negativo e quindi non è stato necessario considerare alcun indotto di traffico ulteriore rispetto a quello dovuto dagli interventi di progetto analizzati.”</i></p> <p>Il tema dell'assoggettamento a VIA per parcheggi con più di 500 posti auto è stato analizzato ed approfondito in sede di CdS con gli enti partecipanti, alla luce dei disposti normativi sia di livello nazionale che di livello regionale ed è stata condivisa collegialmente l'interpretazione che l'assoggettabilità riguardi soltanto i parcheggi pubblici che risultano essere gli unici qualificabili come “infrastrutture” (cfr. Allegato B3 della L.R. 40/1998, come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 20 settembre 2011, n. 129 – 35527).</p>		
ESITO		
ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

SOTTOTEMA 11.13 *

Assoggettamento a VAS

Per tutte le motivazioni suesposte si ritiene che “ la presente Variante al PRGC avrebbe dovuto essere assoggettata alla VAS e non "scambiata" con limitate" opere di compensazione".”

CONTRODEDUZIONI

Il provvedimento in merito all'esclusione dalla VAS è stato assunto così come prevede la vigente normativa nazionale e regionale, in relazione all'esito dei lavori dell'OTC, che hanno tenuto conto dei pareri e i contributi espressi dagli Enti con competenze ambientali sia in sede di CdS, che nei successivi tavoli tecnici tematici.

In specie come risultante dal verbale della CdS, seduta del 02 luglio 2021, “Dal punto di vista ambientale la Regione non ritiene esistano criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della VAS. ... Per quanto riguarda gli aspetti ambientali la Regione rimanda al parere dell'organo Tecnico Regionale il quale, peraltro, ritiene esaustive le indicazioni sui criteri per soddisfare la congruità delle opere compensative ritenendo adeguate le analisi condotte.” (cfr. verbale citato pag. 6).

Dallo stesso verbale si evince che “Per quanto riguarda ... le compensazioni ambientali l'ARPA ... prende come riferimento scientifico ISPRA, per valutare come congrua con la previsione dell'Ente la quantificazione proposta” (cfr. verbale citato pag. 9).

ESITO

ACCOGLIBILE	PARZ. ACCOGLIBILE	NON ACCOGLIBILE
		X

Prot. n°

Torino, il

FASCICOLO B.B2.04-F06_2021_01365/ARPA

PRATICA F06_2021_01365/ARPA

NOTA INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le COMUNE di ORBASSANO
SPORTELLLO SUAP
Via N. Sauro 36
10043 ORBASSANO
PEC: suap.to@cert.camcom.it

p.c. Spett.le COMUNE di ORBASSANO
II Settore - Gestione del Territorio
III Settore – Urbanistica, Cultura
e Servizi ai cittadini e alle imprese
Polizia Locale
PEC: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

Sportello SUAP n. 2354; Pratica: 09598330968-14042021-1507

Riferimento Vs. prot. n° 30044 del 21/09/2021; prot. Arpa n° 84920 del 22/09/2021.

Oggetto: Variante semplificata, Art. 17bis, c.4 della L.R. 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di nuovo insediamento produttivo - Amazon Italia Transport S.r.l., al PRGC vigente del Comune di Orbassano. Risposta alla Convocazione Conferenza di Servizi per la valutazione delle osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione, ai sensi della lettera e), comma 4, art. 17 bis L.R. n. 56/77 e s.m.i. e schema k, allegato 1, DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016.

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che quest'Agenzia, avendo già espresso il proprio contributo tecnico in quanto Soggetto Competente Ambientale, non parteciperà alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi poichè lo strumento urbanistico è stato escluso (in sede di prima seduta) dalla fase di valutazione di VAS. Arpa non ha pertanto più alcun ruolo nelle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, come disciplinato dalla D.G.R- 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (schema k).

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Dirigente responsabile della struttura
Attività di Produzione
Dott. Ivana Bottazzi

*Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi alla Dott. Bruna Buttiglione
tel 01119680470
e-mail b.buttiglione@arpa.piemonte.it*

Prot. n. 102005
Posizione

Torino, 30.09.21

Sportello Unico Attività Produttive Orbassano
protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

- **OGGETTO:** Permesso di costruire con contestuale variante urbanistica ai sensi della l.r. 56/77 e smi - art. 17bis, comma 4 - Realizzazione di nuovo insediamento produttivo - Amazon Italia Transport Srl - Pratica SUAP n. 09598330968-14042021-1507
Fase di Verifica della procedura di VAS di competenza del Comune di Orbassano

Con riferimento al procedimento in oggetto, in considerazione delle osservazioni pervenute, che saranno valutate nella Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Orbassano con nota prot. n. 30044 del 21/09/2021, si precisa quanto segue, in particolare per quanto attiene l'osservazione n. 6 inerente la scala di risalita per l'ittiofauna sul T. Sangone.

I dati di monitoraggio dell'ittiofauna, pubblicati da Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/monitoraggio-dellittiofauna-piemonte>, per la campagna di rilevamento dell'anno 2009 forniscono informazioni sia per la stazione di rilevamento di Sangano (cod. 032005), a monte del tratto interessato dalla compensazione ambientale, sia per quella a valle dello stesso, situata a Beinasco (cod TO410). I dati relativi alla stazione di Sangano sono condizionati dalla tendenza alle asciutte nel periodo estivo, pertanto non rilevano comunità ittiche sviluppate. I dati relativi alla stazione di Beinasco rivelano invece la presenza di diverse specie, tra cui il Vairone italico e il Barbo comune contenute nell'All. II della direttiva Habitat.

Le medesime specie sono state confermate da apposito campionamento effettuato da Città metropolitana di Torino in data 08/04/2021 a valle del ponte della SP 143.

La realizzazione della rampa di risalita, come già espresso nelle fasi precedenti del procedimento, andrebbe a migliorare l'ecosistema fluviale ripristinando la continuità ecologica longitudinale di quel tratto del T. Sangone, permettendo a tali comunità ittiche di spostarsi nel periodo riproduttivo primaverile, quando le asciutte ancora non si verificano, e consentendo al contempo alle medesime di raggiungere i tratti dove la presenza di acqua può garantirne la sopravvivenza anche nel periodo estivo.

Lo stato di alterazione morfo-idrologica, che indubbiamente caratterizza l'habitat del T. Sangone nel tratto considerato, non può essere motivo di mancati interventi di miglioramento e riqualificazione ecologica, anzi. La realizzazione della rampa di risalita si pone in linea con l'Obiettivo C1 del Piano di Azione del Contratto di

Fiume del T. Sangone, sottoscritto anche dal Comune di Orbassano, volto al recupero della naturalità dell'alveo e delle sponde del torrente.


L'intervento va considerato inoltre rispetto al complesso delle azioni previste dal Piano, che puntano anche al miglioramento del regime idrologico del torrente, per raggiungere l'obiettivo generale di una migliore qualità ambientale del corpo idrico.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente della Direzione Risorse idriche e Tutela
dell'atmosfera

ES

Dott. Guglielmo Filippini

**REGIONE
PIEMONTE***Direzione Ambiente, Energia e territorio**Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate**valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

Data Data e protocollo del documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

*Alla Città di Orbassano**Sportello Unico Attività Produttive**protocollo@pec.comune.orbassano.to.it*

Classificazione 13.200.60 VASCOM 027/COM/2021 A1600
(da citare nella risposta)

e p.c. Al Settore **Copianificazione Urbanistica**
Area Nord- Ovest

Oggetto: Comune di Orbassano (TO) – Convocazione Conferenza di Servizi per la valutazione delle osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione relativa al procedimento “Permesso di costruire con contestuale variante urbanistica ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. – Art. 17bis, c.4 – Realizzazione di nuovo insediamento produttivo” - Amazon Italia Transport S.r.l.

Con riferimento alla convocazione in oggetto, trasmessa con prot. 30044 del 21/09/21, si osserva che l'Ufficio scrivente ha partecipato, come soggetto con competenza ambientale, alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di competenza comunale, fornendo il proprio contributo con prot. 75678 del 29/06/2021.

Si ritengono pertanto conclusi gli adempimenti di competenza di cui alla lett. “k. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti semplificate al PRG art. 17 bis” della DGR 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Distinti saluti

Il Dirigente
ing. Salvatore SCIFO

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:

arch. Alessandro Mastella
alessandro.mastella@regione.piemonte.it
tel. 011.432 5724

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011.4321410

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321410



Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

alessandro.mola@regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

Classificazione: 11.60.10PRGC_VAR C10145

Al Comune di **ORBASSANO**
Trasmessa Via PEC

p.c. Alla **Città Metropolitana di Torino**
Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

OGGETTO: Comune di ORBASSANO

D.P.R. n. 160 del 7/9/2010 - art. 7 – art. 8 Procedimento Unico

Variante semplificata L.R. 56/77 art. 17 bis c. 4

Realizzazione di nuovo insediamento produttivo, via Avv. Agnelli

Richiedente: AMAZON ITALIA TRANSPORT

(Prat SUAP n. 09598330968-14042021-1507)

Pratica n. C10145

Assenso ai sensi dell'art. 17bis, c. 4, punto e) della LUR

In riferimento al procedimento in oggetto, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 7/9/2010, *art. 7 – Procedimento Unico* e artt. 7 e segg. L. n. 241/1990 e s.m.i e dell'art. 17 bis della 56/77, il Settore scrivente – per quanto di competenza,

• tenuto conto che:

- in data 7/6/2021 e 2/7/2021 si sono svolte le Conferenze dei Servizi in cui rispettivamente è stato esposto il contenuto progettuale e la relativa variante urbanistica e in cui sono state depositate le osservazioni degli enti partecipanti alla Conferenza;

- la variante è stata posta in pubblicazione dal 11/8/2021 al 26/8/2021 con possibilità di presentare osservazioni dal 27/8/2021 al 10/9/2021 e sono pervenute 11 osservazioni;

- in data 4/10/2021 si è svolta la Conferenza dei Servizi finalizzata all'esame delle osservazioni alla variante semplificata nella quale il responsabile del procedimento ha illustrato le stesse ed ha presentato la conseguente proposta di controdeduzione dell'Amministrazione;

• preso atto che il documento del 27/9/2021 "*proposta di controdeduzioni*", formulato dall'A.C. e presentato in occasione della citata Conferenza dei Servizi del 4/10/2021 consente, nelle more dell'esauritiva e definitiva espressione del Consiglio Comunale, di comprendere sin da ora gli indirizzi sia tecnici che politici sulle osservazioni presentate;

• ritenuto opportuno, al riguardo della suddetta "*PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI*", formulare le seguenti precisazioni:

- con riferimento ai frequenti richiami alle valutazioni effettuate dagli organi regionali e dall'ARPA in ordine al procedimento di VAS, si rammenta che il procedimento in argomento demanda comunque in maniera esclusiva all'autorità competente comunale la competenza ad esprimere il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12 comma 4 del D.LGS. 152/2006;



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest*

alessandro.mola@regione.piemonte.it

copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

- per quanto riguarda la “*dimostrazione di assenza di aree idonee*” (in particolare in relazione al sottotema 1.6) è da sottolineare che, con riferimento alla *C.P.G.R. 21/2/2019, n. 2/AMB*, “*la sussistenza dei presupposti ... deve essere verificata dal responsabile del procedimento prima della convocazione della conferenza di servizi*”, definendo quindi la specifica competenza in argomento; tale circostanza è stata comunque più volte dichiarata nel procedimento;
- in merito alla tipologia di procedimento amministrativo per l’approvazione delle trasformazioni richieste dal proponente e alla tipologia di strumento urbanistico, la *C.P.G.R. 21/2/2019, n. 2/AMB* (cap. 2) evidenzia la discrezionalità dell’A.C in merito alla soluzione che ritiene più opportuna, ferma restando la legittimità del procedimento effettuato e oggetto della presente nota;
- al riguardo delle considerazioni espresse dall’osservazione di Pro Natura (*cap. 3 Rilievi sul PPR*) riguardanti le valutazioni fatte dal settore scrivente sulla compatibilità dell’intervento con gli indirizzi e/o prescrizioni del PPR, si precisa che esse fanno riferimento alle disposizioni applicative del suddetto piano con evidente priorità a quelle aventi ambiti applicativi e contenuti maggiormente circostanziati e cogenti;
- ritenuto comunque che dette controdeduzioni siano esaurienti, motivate e, per quanto di stretta competenza regionale, condivisibili;

si esprime quanto di seguito.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra riportate questo Settore Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza, il proprio assenso ai sensi del comma 4 lett. e) dell’art. 17 bis della LR 56/1977.

E’ comunque fatta salva la specifica competenza del Consiglio Comunale che si esprimerà ai sensi dell’articolo 17 bis comma 4 lett. f) e in ossequio all’articolo 42 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 267/2000.

In applicazione del “*Comunicato dell’Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile in merito all’applicazione dell’articolo 85 (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 56/1977), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018” in tema di pubblicazione degli strumenti urbanistici*” è previsto che, anche ai fini dell’efficacia delle varianti approvate ai sensi dell’art. 17bis della LR. n. 56/1977, la deliberazione di approvazione e gli elaborati della Variante stessa siano trasmessi alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore territoriale competente preventivamente alla trasmissione al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. Si rammenta altresì che in mancanza della predetta trasmissione alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Territoriale competente, gli strumenti urbanistici e le loro varianti, seppure pubblicati sul BUR, sono privi di efficacia.

Il Dirigente del Settore

arch. Alessandro MOLA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005

Referente

geom. Mauro Collino

011 432 4114